



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno **5** numero **3** ottobre **2014**

Si può dare di più. PAG. 3

Vogliamo avere cura della salute. PAG. 5

Politiche attive del lavoro e cooperazione. PAG. 20

Si può dare di più

Nel numero precedente avevo citato le dichiarazioni del premier Renzi, che affermava come le parole chiave del Semestre europeo a presidenza italiana dovessero essere *coraggio e orgoglio, perché è il tempo in cui coraggio e orgoglio sono richiesti all'Europa e all'Italia*. Bene. Ieri. Oggi confesso invece un poco di delusione.

Eppure non sono mancate le discussioni sul come rilanciare l'Italia e l'Europa. Si pensi a proposte come l'aumento del deficit nel bilancio dello Stato oppure l'aumento dei consumi da parte dei lavoratori grazie alle risorse mensilmente

spendibili dal Tfr o ancora introducendo nei contratti di lavoro tutele crescenti mentre si toglie qualche tutela rimasta. Tutte buone cose, per carità. Ma con un limite. Prendiamo ad esempio la proposta sul Tfr. Il premier ha sostenuto che "il cittadino è maturo e consapevole. E non può essere lo Stato a decidere per lui": tradotto, è il lavoratore che decide se usare o accantonare risorse per il suo futuro o per dei bisogni particolari (si ricordi che per la prima casa e per la salute è già ora consentito richiederne l'anticipo) rispetto invece a usarli nella quotidianità. Ecco, è la quotidianità il dramma e l'orizzonte di una proposta così: la drammatica riduzione del potere d'acquisto incide sulla quotidianità ordinaria, ma a quale futuro ci porta una proposta di questo tipo? È veramente l'orizzonte futuro quello a cui traguarda? O si tratta di una proposta che va bene per chiudere una falla che si spera un giorno si tiri da sola? Il Tfr è una garanzia di futuro: è rischioso consumare il futuro in assenza di un serio piano di sviluppo. Questa è la ragione della delusione: le proposte sono molte, ma occorre dar loro quella profondità che conferisce al provvedimento la forza politica



di un'inversione di tendenza, di una garanzia di futuro. E questa riflessione vale anche per altre riforme rimaste ancora incompiute: la riforma della Pubblica amministrazione e i tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni, la tutela dei crediti in generale; la riforma degli Enti locali e dei sistemi elettorali; la lotta all'evasione e la riforma della tassazione, che attualmente si perde in un mare di costose sigle.

D'altro canto c'è una società economica e civile che fatica a fidarsi e cerca di cavarsela da sola. Le sollecitazioni a fare reti tra imprese (così come a fare reti tra cittadini attivi) sembrano cadere un attimo dopo il termine di un convegno o di un "tavolo". Anche nella cooperazione si fatica e si dedicano grandi sforzi alla ricerca di vie brevi che riducano il più possibile i danni economici e sociali. Ma non rischiando, ri-

“Anche nella cooperazione si fatica e si dedicano grandi sforzi alla ricerca di vie brevi che riducano il più possibile i danni economici e sociali.

Ma non rischiando, rischiamo di vanificare alcuni sforzi già fatti.

Il Governo può dare qualcosa di più e noi, società civile ed economica, potremmo fare altrettanto”

schiamo di vanificare alcuni sforzi già fatti. Si pensi all'introduzione (nei contratti delle cooperative sociali) della mutua sanitaria a tutela dei lavoratori (poche cooperative hanno aderito!) o ancora alla ridefinizione delle funzioni dei consorzi che dovrebbero essere luoghi di "rete imprenditiva e partecipativa" o ancora alle richieste di coprogettazione sul futuro welfare dei nostri comuni... Si tratta di fronti su cui siamo chiamati a dire o a fare qualcosa per uscire da una condizione difensiva.

Insomma il governo può dare qualcosa di più e noi, società civile ed economica, potremmo fare altrettanto. Questa situazione richiede un più di fiducia e qualche scelta illuminata che dia il via ad una nuova stagione di sviluppo: uno sviluppo più sostenibile e più attento alla persona e in particolare alla persona che lavora. Sia chiaro però che, nella distinzione delle competenze, la politica deve dare strumenti e tutele perché chi rischia lo faccia con almeno una relativa tranquillità di copertura del rischio. Perché già oggi si rischia anche solo aprendo un'impresa. Una quotidianità coraggiosa che merita di più.

Marco Menni

Confcooperative Brescia Notizie

anno 5 – n. 3

Registrazione Tribunale di Brescia

n. 45/2009

Redazione e amministrazione:

via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore:

Assocoop società cooperativa

Direttore responsabile:

Silvia Saiani

In redazione:

Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri

Stampa:

Acherdo S. C. – Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione:

Michele Ciapetti

Fotografie:

archivio di Confcooperative Brescia

Foto in copertina:

Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:

Giuliano Pellegrini, Roberto Salvo, Stefano Gennari

in questo numero

- Lettera del Presidente.....p.3-4
- Qui via XX Settembre.....p.5-10
- Cosa succede.....p.12
- Settori.....p.14-22
- Inserto tecnico.....p.I-XXIV

Confcooperative Brescia
Via XX settembre 72, 25121 Brescia
Telefono 030.37421
www.brescia.confcooperative.it

Ci trovi su Facebook!



Vogliamo avere cura della salute

Affrontare il dilemma: "meno risorse = meno servizi" con soluzioni alternative

La declinazione del concetto di salute nel senso comune si incontra con il ben-essere, con la serenità, con la voglia di futuro, con l'ottimismo verso la vita. È una declinazione corretta, da recuperare anche nei linguaggi della scienza e della tecnica sanitaria tanto concentrate a trovare modi sempre più sofisticati e iperspecialistici per curare le malattie da rischiare di perdere di vista la finalità generale.

Coltivare "la salute" e curare le malattie non rappresentano un'antitesi, sono due facce della stessa medaglia, l'una riguarda la vita ordinaria e gli stili di vita più o meno salubri (alimentazione, ambiente, cultura, abitazione, socialità, lavoro, studio, ecc.), l'altra riguarda i luoghi, le competenze e le tecniche della prevenzione e cura delle malattie (ambulatori Medici, Farmacie, Ospedali, Centri riabilitativi, Consulenti, ecc.) situati nel territorio. Quindi, la Sanità di cosa si occupa? Di entrambe gli aspetti! Cosa collega il fruttivendolo con il farmacista o con l'impresa che sta costruendo un nuovo condominio nello stesso paese? La centralità del bisogno di salute e serenità di chi lo abita e la consapevolezza che questa non dipenderà mai

da uno solo di questi soggetti, ma dal loro sintonizzarsi con coerenza al servizio del bene comune.

Questo modo di intendere il bisogno di salute deve caratterizzare le scelte e gli investimenti delle imprese cooperative nell'ambito della salute. È un approccio diverso da quello offerto dalle logiche del solo mercato della compravendita di servizi, dove tutto si sostanzia nel valore merceologico dello scambio di beni o servizi. "Produrre" salute pubblica non significa solo vendere servizi, al contrario, si tratta di prendere in carico i bisogni delle persone già fragili o rese fragili dalle malattie e attorno a loro intessere risposte professionali sostenibili, efficaci ed efficienti.

La produzione sanitaria al servizio della salute, non la salute al servizio del business sanitario.

Pur essendo necessario specializzare gli interventi sanitari e socio-sanitari nel territorio, essi dovranno essere frutto di valutazioni multidisciplinari e di concertazione tra i diversi attori di quello stesso territorio (medico di famiglia, serv. del Distretto ASL, Comune, ecc.); una rete di esperti al servizio per radicare il capitale fiducia-



rio diffuso tra le persone. La vera azione che può lasciare un segno nelle comunità e nelle famiglie si misurerà nel substrato fiduciario di appartenenza e presa in carico globale dei bisogni che si radicherà nei vissuti e nelle aspettative della popolazione.

Il sistema dei servizi socio-sanitari non sarà percepito solo come luogo di erogazione di prestazioni professionali, ma come luogo in cui affidare le proprie debolezze, i propri timori e paure, sapendo che qualcuno aiuterà a fare il possibile per il meglio.

In Lombardia il sistema pubblico dei servizi socio-sanitari

non è quantitativamente né qualitativamente carente, ma continua a seguire logiche dispensative dall'alto in basso" in rapporto al quale il cittadino rimane consumatore passivo e deresponsabilizzato, talvolta definito "paziente", altre volte "utente" ma sempre terminale anonimo e standardizzato, catalogato per nosografie diagnostiche o per organo anatomico malato.

Prevale il mito dell'efficientismo aziendale e di un modello che, se si fondasse su risorse illimitate potrebbe anche vantare primati di eccellenza ma, purtroppo, le risorse sono in costante e irreversibile costrizione.

Non siamo quindi in presenza di carenze strutturali nella risposta sanitaria ai cittadini, piuttosto in una crisi di sostenibilità (aumentano i bisogni e si riducono le risposte). Esiste la possibilità di affrontare il dilemma: "meno risorse = meno servizi" con soluzioni alternative, avendo il coraggio di mettere in discussione i modelli organizzativi e le strategie di priorità e allocazione delle risorse esistenti e sperimentando nuove sostenibilità?

Il modello cooperativo, a partire dalla sua storia, propone il rilancio del mutualismo solidaristico dei vari soggetti attori della salute pubblica che fac-

cia dipendere l'organizzazione dei servizi dalla presa in carico dei bisogni di salute delle comunità, delle famiglie, delle singole persone.

I bisogni al centro e l'articolazione dei servizi in prossimità dei luoghi di vita delle persone. Concertare il contributo dei professionisti rendendo cooperativo il modo di operare, è di per sé una innovazione che

**“PRONTOSALUTE :
per facilitare e garantire
la massima semplicità
di accesso ai servizi per
i cittadini che non sanno
come risolvere un problema
socio-sanitario personale
o familiare”**

potrebbe risolvere il dilemma "meno risorse = meno servizi" addirittura aumentando i servizi erogabili in quantità e qualità.

Serve la responsabilizzazione dei cittadini, la disponibilità dei professionisti a lavorare in squadra, la capacità delle cooperative di candidarsi ad essere contenitori partecipati della fiducia dei cittadini.

A confcooperative Brescia aderiscono 83 cooperative che erogano servizi sanitari e socio-sanitari esprimendo nel complesso un potenziale

enorme che potrebbe moltiplicare i benefici per la collettività se riuscissimo a rendere l'insieme delle cooperative socio-sanitarie un sistema convergente in un'unica visibilità organizzativa.

Con lo spirito di moltiplicare la diffusione dei vantaggi ai cittadini meno privilegiati relativamente all'accesso alla fruizione dei servizi socio-sanitari,

Confcooperative Brescia e Acli Provinciale hanno studiato una iniziativa comune valorizzando ciò di cui sono precipuamente portatrici (Confcooperative Brescia raggruppa gli erogatori di servizi socio-sanitari di qualità, Acli Provinciale gestisce l'importante raccolta di bisogni dalle categorie più fragili della popolazione tramite i propri servizi di Patronato e non solo).

Insieme stiamo strutturando l'avvio del progetto "PRONTOSALUTE" per facilitare e garantire la massima semplicità di accesso ai servizi per i cittadini che non sanno come risolvere un problema socio-sanitario personale o familiare mettendo a disposizione un unico numero telefonico con un operatore capace di collegare la richiesta con una cooperativa che sia in grado di rispondere celermente, a prezzi calmierati e ad alta qualità professionale.





In pratica quando una persona, per sé o per un familiare, si trova in difficoltà di fronte a problematiche della salute che richiedono risposte al di là della sua capacità di auto-risoluzione, può avere un aiuto trovando subito e direttamente chi si occupa del suo problema con competenza e “familiarità”.

All’inizio “PRONTOSALUTE” si rivolge a tutti i soci e familiari di ACLI e Confcooperative Brescia, ma l’obiettivo, superata al sostenibilità del roddaggio, è di allargare il beneficio dell’iniziativa a tutta la popolazione.

La finalità ultima dell’iniziativa non è di infrastrutturare un sistema privato di servizi alternativo o in contrapposizione con i servizi pubblici, al contrario, con l’avvio di questa re-

te solidale i promotori si fanno interpreti a pieno del loro scopo istituzionale fondato sull’essere soggetti non lucrativi di pubblica utilità e sul rispetto dell’universalità dei diritti, due capisaldi della salute pubblica. Nella sanità, ACLI e Confcooperative in qualità di soggetti privati a finalità pubblica, sono protagonisti del fenomeno ormai ineludibile dell’espansione del privato sociale in partnership alla Pubblica Amministrazione, non in alternativa. Stiamo mettendo a punto la rete a livello organizzativo perché si riesca a garantire risposte in tutto il territorio provinciale coprendo le competenze in tutte le tipologie di servizi e specializzazioni.

È prevista anche la costituzione di un Comitato Etico che comprenda i rappresentanti

degli enti erogatori e, soprattutto, dei cittadini beneficiari, con il compito di verificare la reale rispondenza dell’operatività agli obiettivi oltre che di suggerire costanti feed-back di miglioramento continuo.

Finora la risposta di interesse delle cooperative è stata molto significativa al di là dei settori di appartenenza, dei territori e delle adesioni diverse ai vari raggruppamenti tradizionali. Al centro il bisogno delle comunità, solo dopo gli interessi più o meno corporativi di ognuno. È anche una sfida che vogliamo raccogliere per recuperare i valori di fondo che ci devono sempre far riconoscere come diversi dalle priorità del solo mercato o del capitale.

Valerio Luterotti

il cielo non si ferma al tetto

Prosegue la pubblicazione di contributi relativi alla nuova stagione del pensiero economico, dopo "L' Economia del Bene Comune" (n°2/2013) e "L' Economia di Comunione" (n°3/2013), l' "Associazione Labsus" (n°4/2013) parliamo di "Sharing Economy"

Il consumo collaborativo

Ciò che è mio è tuo : con questo claim gli imprenditori Rachel Botsman e Roo Rogers hanno proclamato la nascita di una nuova epoca dell'economia, quella del consumo collaborativo che, dopo la crisi finanziaria americana del 2008, ha dato risposte nuove ai bisogni. Logiche antiche come la condivisione, il baratto, il prestito, lo scambio, l'affitto, la donazione e il noleggio (anziché il possesso) hanno trovato una seconda vita grazie alle tecnologie: è la sharing economy che di fatto sta rivoluzionando i tradizionali modelli di business. Che si tratti di case, auto, talento o tempo, la chiave della partecipazione delle persone alla produzione o al consumo è la fiducia. Il crescente senso di urgenza intorno alla crescita della popolazione mondiale e all'esau-

rimento delle risorse condivise di cui abbiamo bisogno per la nostra qualità della vita, ha portato ad imboccare la strada del "consumo collaborativo". Parallelamente al declino di alcuni status symbol (come l'auto) e a una nuova sensibilità ambientale, l'accesso a un bene diventa più ambito rispetto al suo possesso. L'efficacia e il potenziale del consumo collaborativo si devono alle persone che ne fanno parte, un movimento che nasce dal basso e che orienta le proprie decisioni in favore di un miglior utilizzo delle risorse. La sharing economy porta con sé una nuova organizzazione della domanda e dell'offerta, in cui le persone contano molto di più. In questa nuova economia non vale il modello tradizionale che vede la distinzione tra produttori

e consumatori, ma si va definendo un modello in cui soggetti di pari dignità si scambiano beni e servizi sulla base di reciproche promesse, che diventano penali nel caso in cui non vengano mantenute. In questo scenario, il mercato incontra il potere dei social network per soddisfare le nuove esigenze delle persone, aprendo la strada anche a nuove opportunità di lavoro e forme diverse di imprenditorialità. Un modello teorico che trova concretezza grazie allo sviluppo della tecnologia: Internet e la rete costituiscono gli strumenti che riescono a mettere in contatto tra loro milioni di persone dando vita ad un nuovo modo di pensare l'economia. Il consumo collaborativo permette ai singoli individui di creare un valore condivisibile e dunque spendi-




QUI VIA XX SETTEMBRE

WHAT'S MINE IS YOURS

Il consumo collaborativo è un vero e proprio modello economico che nasce negli USA alla fine del '900 ma che si sviluppa, di fatto, a partire dagli inizi del 2000. Il termine coniato nel 1978 da Marcus Felson and Joe L. Spaeth, in un paper intitolato "Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach" rappresenta, almeno inizialmente, poco più di un modello teorico. In anni più recenti l'idea viene poi ripresa da Ray Algar, in un articolo intitolato appunto "Collaborative Consumption" pubblicato nel Leisure Report Journal nel 2007.

Tuttavia, solo una successiva pubblicazione ad opera di Roo Rogers e Rachel Botsman, uscita nel 2010, "What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption", rappresenta la svolta vera e propria: dalla teoria si passa all'analisi concreta di strutture e modelli di un sistema che ha le carte in regola per rivoluzionare il nostro modo di consumare.



bile in un mercato dalle dimensioni gigantesche, un'opportunità impensabile fino a poco tempo fa. Un fenomeno di portata mondiale, quello della sharing economy che può giocare un ruolo significativo nella valorizzazione delle comunità e che, attraverso l'uso di piattaforme digitali, può far crescere l'economia, contribuendo a creare nuove possibilità di lavoro e remunerazione, permettendo anche l'emersione e la tracciabilità di attività altrimenti invisibili allo Stato, che significa garantire più entrate al Fisco. Il consumo collaborativo è una realtà multisetoriale e in conti-

nua evoluzione: l'innovazione è una costante che crea e ridefinisce le opportunità di business. Piccole start-up e grandi istituzioni sperimentano nuove forme di approccio a una realtà che va definendosi sempre più concretamente: dall'agricoltura all'educazione, dalla condivisione della casa al ride sharing, dal prestito di denaro tra privati, al bike sharing. Condividere è contagioso: negli anni si sono moltiplicate le realtà che ruotano attorno a progetti partecipativi e al consumo collaborativo e non a caso Time lo ha indicato come una delle 10 idee che cambieranno il mondo.

Botsman e Rogers sono convinti che non si tratti solo di un nuovo modo di fare impresa, ma di una nuova consapevolezza, di una maggiore intelligenza nelle scelte. E' quindi giusto porsi nuove sfide di fronte ai cambiamenti: abbiamo il dovere di conoscerli, intercettarli, comprendere opportunità e problemi, fare sintesi, permettendo alle nuove realtà di convivere con quelle tradizionali in una logica di integrazione. Se questo può aiutarci ad uscire dalla crisi economica e creare nuovi posti di lavoro, perché non provarci?

S.S.P.



Grazie!

Un grazie a Beppe Pezzotti è stato pubblicamente espresso dal Presidente di Confcooperative Brescia Marco Menni nel corso della Festa della cooperazione sociale Valtrumplina dello scorso 20 settembre a Inzino, organizzata per il compleanno di 6 realtà significative: Cooperativa L'AQUILONE (30 anni), Cooperativa C.V.L. (30 anni) Cooperativa LA VELA (30 anni); Cooperativa ANDROPOLIS AMBIENTE (25 anni) Cooperativa GAIA (20 anni) e Consorzio VALLI (10 anni). Un grazie all'uomo e al cooperatore per l'impegno costante nella promozione della cooperazione autentica a tutti i livelli, mai banale o scontato ma sempre attento e aperto a un confronto schietto e produttivo.



Giornata aziendale

Una giornata aziendale tutta cooperativa quella del 19 settembre scorso in Vallecarnonica. I dipendenti di Confcooperative Brescia, di tutte le società collegate e di Confcooperative Pavia hanno effettuato un vero tour culturale eno gastronomico: vista alle incisioni rupestri di Naquane a Capo di Ponte con le cooperative "Voilà" e "Le Orme dell'uomo", breve sosta presso il caseificio "CISSVA", pranzo curato dalla cooperativa "Iris" presso la cooperativa "Le Rocche dei Vignali" di Losine con visita alla cantina. Il Presidente nel concludere la giornata ha ringraziato tutti i collaboratori per il lavoro svolto ancora in un anno difficile in un clima tuttavia sereno, caratterizzato da una buona coesione interna anche a livello politico.



Il catalogo Aziende del "Sistema Brescia per EXPO 2015"

Sul sito www.expo.bs.it è possibile inserire la propria attività nel catalogo Aziende del "Sistema Brescia per EXPO 2015". E' sufficiente aprire il pulsante "lavoro e Impresa", cliccare sul quadrato rosso e seguire le indicazioni. Al catalogo delle aziende bresciane possono accedere esclusivamente le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia e in regola con il versamento del diritto camerale.

Il catalogo Aziende del "Sistema Brescia per EXPO 2015" prevede 3 tipi di visibilità: gratuita, sponsorizzata, banner per categoria.



Cosa succede?

Si amplia ulteriormente l'operatività della **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO GABBIANO**, con sede a Ponteviso, che dallo scorso mese di settembre ha avviato la gestione dell'asilo nido "Corte Chiara" a Brescia, in Via Trento.

Nuovo legale rappresentante in seno alla cooperativa sociale **LA CAVEDA** con sede a Rudiano. A conclusione del processo di rinnovo delle cariche sociali, è stato nominato alla presidenza della cooperativa Fiorenzo Imerio Pelizzari, che succede ad Elisabetta Girelli.

Ha variato la propria sede sociale la cooperativa sociale **VINCENZO FOPPA**, che nello scorso mese di agosto ha abbandonato la sede storica di Brescia, Via Luzzago, per trasferirsi in Via Cremona n. 99, sempre a Brescia.

Nuova unità operativa per la cooperativa **LA RONDINE** di Mazzano, che nel mese di giugno ha aperto una nuova unità locale a Manerba, destinata ad accogliere l'attività di laboratorio diurno abilitativo per persone affette da autismo.

Progetto di integrazione tra la cooperativa sociale **AMICIDUE**, e la cooperativa di lavoro **OPUS SERVIZI**, entrambe con sede a Brescia. I rispettivi consigli di amministrazione, nello scorso mese di agosto, hanno infatti approvato e depositato presso il registro imprese il progetto di fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Nuova sede operativa per la cooperativa sociale **L'OASI** di Ponteviso, che ha comunicato l'avvio, con il mese di settembre, della gestione di una scuola dell'infanzia a Sesto ed Uniti, in provincia di Cremona.

Cambio al vertice in seno al **CONSORZIO SOLCO CAMUNIA**, con sede a Darfo Boario Terme alla cui presidenza è stato chiamato Angelo Farisoglio. Cesare Isonni ha invece assunto la vicepresidenza.

Avvia la propria attività la cooperativa **ECOETICA SERVIZI** di Brescia, che nello scorso mese di agosto ha comunicato l'inizio dell'attività di diagnostica per immagini, ecografia e gestione di poliambulatorio.

Inizio di attività anche per la **COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA LINA SCHWARZ** con sede a Rodengo Saiano che, recentemente costituitasi, con il mese di settembre ha avviato la propria attività educativa, formativa e culturale, con ispirazione ai principi del pensiero e della pedagogia steineriana.

DECRETO COMPETITIVITÀ

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 91/2014, contenente disposizioni urgenti per l'agricoltura, la tutela ambientale, l'edilizia scolastica, il settore energetico e la crescita delle imprese. Il provvedimento persegue l'obiettivo di favorire il rilancio e lo sviluppo delle imprese e reca talune misure interessanti il settore agricolo.

Di seguito si offrono le prime informazioni.

1. Soppressione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le spa: conseguenze per le società cooperative.

Una delle disposizioni che più interessano le società cooperative è contenuta nell'articolo 20, comma 8, che ha modificato la disciplina dell'organo di controllo per le S.r.l. La novella ha per oggetto la soppressione del comma II dell'articolo 2477 c.c., in base al quale la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o del revisore era obbligatoria, tra gli altri casi, se il capitale sociale non era inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

Tale livello minimo, fissato originariamente ad € 120.000, è stato ridotto a € 50.000 ad opera dal comma 7, del medesimo articolo 20. Conseguentemente, le S.r.l. con un capitale sociale pari o superiore a quello previsto per le S.p.a.

non sono più obbligate a nominare l'organo di controllo.

Le società cooperative, come noto, in base al rinvio disposto dall'articolo 2543 del c.c., sono obbligate a nominare il collegio sindacale nei casi previsti dal II e III comma dell'articolo 2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Pertanto, a seguito della citata soppressione del comma II dell'articolo 2477, le società cooperative (S.p.a. o S.r.l.) sono obbligate a nominare l'organo di controllo solo nei seguenti casi:

- la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società per due esercizi consecutivi supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis c.c. (attivo dello stato patrimoniale pari ad almeno 4.400.000 €, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 8.800.000 €, dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari ad almeno 50 unità);
- la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Conseguentemente, nel caso in cui il capitale della società cooperativa (S.p.a. o S.r.l.) è pari o superiore a quello minimo previsto per le società per azioni, pari oggi a € 50.000, la stessa non è più obbligata a nominare l'organo di controllo.

Resta fermo l'obbligo per le coope-

ratrice che applicano la disciplina sulle S.p.a. di nominare comunque il revisore legale dei conti a prescindere dall'assenza dei parametri di cui agli articoli 2477 e 2543 c.c.

2. Misure fiscali.

Il decreto introduce un incentivo fiscale per investimenti in beni strumentali nella forma di un credito d'imposta pari al 15 per cento delle spese incrementalmente sostenute (art. 18).

Più precisamente, l'agevolazione viene riconosciuta:

- ai soggetti titolari di reddito d'impresa (e quindi anche le società cooperative);
- che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (i beni devono essere compresi nella divisione 28 della tabella ATECO) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- gli investimenti devono essere effettuati dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015;
- l'incentivo è rappresentato da un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese eccedenti rispetto alla media degli investimenti nella stessa tipologia di beni realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore).

Il credito di imposta è utilizzabile in 3 quote annuali (a partire dalla di-

legale

Il credito di imposta è utilizzabile in 3 quote annuali (a partire dalla dichiarazione del periodo d'imposta di riconoscimento del credito) e in compensazione nel modello F24 con debiti tributari e contributivi.

Il beneficio non spetta per gli investimenti unitari inferiori a 10 mila euro. Il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato: l'agevolazione è revocata se l'impresa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Il decreto contiene poi alcune modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'art. 1, D.L. 201/2011 (art. 19). Si prevede in particolare una maggiorazione dell'effetto agevolativo (pari 40 per cento) per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (l'efficacia di questa misura è subordinata all'approvazione della Commissione europea).

Inoltre si attribuisce un credito d'imposta da utilizzare in 5 quote annuali in diminuzione dell'IRAP dovuta, ai soggetti IRPEF e IRES che non hanno potuto godere integralmente dell'agevolazione in parola. La misura del credito d'imposta è ragguagliata all'entità dell'effetto agevolativo previsto dalla disciplina ACE e non integralmente goduto dal contribuente (sarà infatti pari all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per in capienza del reddito complessivo).

3. Altre misure.

Il provvedimento, fra l'altro, contiene misure volte a superare alcune criticità in campo ambientale. Tra gli aspetti più rilevanti, le semplificazioni concernenti il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTR), che devono essere adottate entro 60 giorni (art. 14).

In proposito, si prevede un intervento urgente avente ad oggetto la semplificazione della normativa sul Sistri mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'intervento è volto, in via prioritaria, all'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.

Ulteriori disposizioni sono poi previste per agevolare per via tributaria il credito alle imprese (art. 22). Si segnala in proposito l'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine (di cui agli artt. 15 e ss., DPR 601/1973). Per effetto delle modifiche apportate si prevede che ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, oltre che le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi (viene esteso anche l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva).

Infine, si consente alle imprese di assicurazione italiane di svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle imprese (non nei confronti delle microimprese ai sensi dell'art. 2, par. 1, all. racc. 2003/

361/CE del 6/5/2003). Questa apertura è volta a consentire a tali soggetti l'accesso diretto al mercato del credito.

La Banca d'Italia disciplinerà i termini e le modalità per la trasmissione da parte delle compagnie di comunicazioni periodiche (ci si riferisce, segnatamente, alle cosiddette segnalazioni statistiche), di ogni altro dato o documento richiesto e della loro partecipazione alla centrale dei rischi. L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni) invece stabilirà le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del TUIR, che dovranno trattene un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza.

Inoltre, nella cornice di un più ampio processo di revisione della bolletta energetica, elettrica e del gas, si stabilisce che i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche (e derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto) vengano destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con potenza impegnata qualsiasi per la media tensione (art. 23).

La norma assegna analoga destinazione anche ai minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione delle norme sulla rimodulazione

NOVITÀ FISCALI PER LE COOPERATIVE DI CONSUMO

Si è avuto modo, in precedenti occasioni, di riferire del fascicolo aperto, in sede europea, relativo al trattamento fiscale agevolato, riservato dal legislatore nazionale in favore delle società cooperative.

In tal senso, in riferimento alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato CE, la Commissione europea, nel 2008 (rif. E1/2008), a seguito di alcune denunce pervenute, aveva chiesto precisazioni al governo italiano sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari.

L'esame condotto dalla Commissione era teso, tra l'altro, a valutare gli obiettivi di efficienza ed uguaglianza perseguiti dal modello cooperativo, alla luce di eventuali distorsioni della concorrenza, con particolare riferimento alle cooperative di grandi dimensioni.

Preso atto dell'apertura della procedura in sede europea, il legislatore nazionale si era mosso da subito attraverso l'art. 82 del D.L. 25/06/2008 n. 112, differenziando in maniera netta il regime fiscale delle cooperative di consumo rispetto agli altri settori della cooperazione, attraverso un deciso incremento della quota di utile da assoggettare ad imposizione diretta, livello reso addirittura prossimo al regime previsto per le cooperative mutualisticamente non prevalenti. In quella sede, erano state attuate ulteriori misure restrittive, talune peraltro di carattere temporaneo, per le cooperative di grosse dimensioni, misure che hanno inciso, oltre che sul regime di tassazione, anche sull'imposizione dei redditi derivanti da rapporti di prestito sociale.

Con l'art. 17-bis del D.L. 24/06/2014 n. 91, introdotto in sede di conversione ad opera della L. 11/08/2014 n. 116, il legislatore torna ad interessarsi del comparto, preoccupandosi oggi, per superare in modo definitivo le questioni sollevate nel 2008 dalla Commissione Ue, di fissare nuovi limiti alle agevolazioni fiscali proprie delle cooperative di consumo, oltre che una ulteriore riduzione della quota di utili agevolata, per le cooperative del settore diverse da quelle a mutualità prevalente.

Viene infatti previsto, per le società cooperative di consumo e loro consorzi, che la quota di utili destinata a rivalutazione del capitale sociale, nell'ambito della variazioni annuali degli indici Istat (art. 7, comma 3, L. 59/92), non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nei limiti ed alle condizioni previste in relazione agli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, disposizione che prevede aiuti in misura non superiore ad € 200.000 nell'arco di un triennio. Per le cooperative di consumo diverse da quelle a mutualità prevalente, il comma 2 della disposizione in esame innalza il livello di tassazione, prevedendo nel 23% (rispetto al precedente 30%) la quota di utile da rendere detassata ai fini Ires, se accantonata alle riserve indivisibili (art. 12 L. 904/77).

Accanto a ciò, per le cooperative di consumo di grandi dimensioni, dotate di un numero di soci superiore a centomila, sono stabilite le linee-guida di un ulteriore provvedimento, da adottarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (21 agosto 2014), prov-

vedimento che dovrà stabilire i principi cui dovranno ispirarsi le cooperative del settore, per il miglioramento dei livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

Le misure contenute nel citato decreto dovranno essere rivolte in primo luogo ad aumentare la trasparenza dei dati di natura finanziaria e dei dati di bilancio nei confronti dei soci e dei terzi, da attuarsi anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sul sito internet della cooperativa.

Il provvedimento dovrà stimolare le cooperative interessate a rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee, anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare. Particolare attenzione viene inoltre riposta al rafforzamento dei diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa, da attuarsi anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

Muovendo da quanto previsto dall'art. 2533 del codice civile, in termini di esclusione del socio dalla cooperativa, nel decreto da emanarsi si dovranno determinare specifici casi, con riferimento ai soci che non hanno intrattenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

Tali misure dovranno essere recepite nell'ambito degli statuti delle cooperative interessate entro il termine del 31 dicembre 2015.

Maurizio Magnavini

fiscale

UTILIZZO DELLE RISERVE A COPERTURA DELLE PERDITE

Nell'ambito delle disposizioni contenute nella L. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è previsto un passaggio che, seppur breve ed estremamente sintetico, risulta di particolare interesse per le società cooperative.

Dal punto di vista letterale, la disposizione normativa si presenta con la seguente formulazione: «*All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dopo le parole: "distribuzione di utili" sono inserite le seguenti: "ai soci cooperatori"*».

In prima lettura, come spesso accade, non risulta particolarmente agevole cogliere la portata innovativa dell'intervento, che si apprezza in misura maggiore se si risale al testo integrale della norma oggetto di modifica.

Operando dunque la necessaria integrazione al testo della L. 28/99, si ha modo di capire, almeno in linea generale, l'ambito di riferimento, all'interno del quale occorre operare le dovute riflessioni.

Questo il testo della norma, come risultante dalla modifica apportata per effetto della L. 89/2014: «*La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizza-*

zione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite».

La questione riguarda dunque l'attribuzione ai soci di utili di esercizio, ipotesi posta in correlazione con il precedente utilizzo di riserve patrimoniali, a copertura di perdite di esercizio.

È noto, in tal senso, il principio di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali delle società cooperative, principio sancito dall'art. 2514 del codice civile e recepito, dalle cooperative a mutualità prevalente, nell'ambito dei rispettivi statuti sociali. Tali riserve, pur indivisibili, risultano invece disponibili per la cooperativa, che può legittimamente utilizzarle per la copertura di perdite di esercizio, senza che tale circostanza comporti la decadenza dai benefici fiscali dei quali la stessa cooperativa ha goduto negli esercizi precedenti.

L'agevolazione descritta, tuttavia, soggiace ad una condizione ben precisa, contenuta nel testo normativo, consistente nell'impossibilità di procedere alla distribuzione di utili, sino a che le citate riserve, utilizzate a chiusura od a riduzione di perdite, non siano preventivamente ricostituite nel loro ammontare originario.

Ciò doverosamente premesso, occorre quindi ragionare sulla portata della modifica normativa intro-

dotta dalla L. 89/2014, che, come detto, ha semplicemente inserito nel testo precedentemente in vigore le parole "ai soci cooperatori".

Ebbene, per effetto di tale ritocco, la limitazione prevista in relazione alla necessaria e preventiva ricostituzione delle riserve patrimoniali opera esclusivamente nell'ipotesi di attribuzione di utili ai soci cooperatori, rimanendo invece ora consentita alle società cooperative la distribuzione di avanzi di gestione ai soci finanziatori, anche in assenza della citata ricostituzione.

In altre parole, è garantito il mantenimento del beneficio fiscale in ipotesi di destinazione di riserve a copertura delle perdite, a condizione che, anteriormente alla relativa ricostituzione, non siano distribuiti utili ai soli soci cooperatori; indipendentemente dalla citata ricostruzione, potranno invece essere erogati utili ai soci finanziatori, senza che tale condotta generi la perdita del beneficio dell'agevolazione fiscale sugli utili destinati alle riserve indivisibili.

La facoltà concessa, che oggi vede la propria copertura normativa, trova giustificazione nella necessità di garantire, e mantenere nel tempo, il necessario sostegno finanziario alle cooperative, per effetto dell'apporto di soci sovventori o finanziatori, sostegno che in precedenza risultava, in larghi casi, messo a rischio, nelle cooperative in situazione di temporanea difficoltà.

Maurizio Magnavini

fiscale

CREDITO D'IMPOSTA PER PERSONALE QUALIFICATO

Con il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, del 28 luglio 2014, sono state definite le modalità di richiesta delle agevolazioni, per l'assunzione di personale altamente qualificato, istituito dall'articolo 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Beneficiari dell'agevolazione

Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta, pari al 35% del costo salariale del personale assunto, e fino ad un ammontare massimo di 200.000 euro per singolo soggetto richiedente:

a) le imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore ai dodici mesi dall'assunzione di:

- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario e personale in possesso di laurea magistrale nelle seguenti discipline, purché impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo:

- Design;
- Farmacia e farmacia industriale;
- Fisica;
- Informatica;
- Ingegneria aerospaziale e astronautica; biomedica; chimica; civile; dei sistemi edilizi; dell'automazione; della sicurezza; delle telecomunicazioni elettrica;

elettronica; energetica e nucleare; gestionale; informatica; meccanica; navale; per l'ambiente e il territorio;

- Architettura e ingegneria edile-architettura;
- Matematica;
- Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
- Scienza e ingegneria dei materiali;
- Scienze chimiche;
- Biologia;
- Scienze della natura;
- Scienze della nutrizione umana;
- Sicurezza informatica;
- Scienze e tecnologie agrarie;
- Biotecnologie agrarie;
- Scienze e tecnologie alimentari;
- Scienze e tecnologie della chimica industriale;
- Scienze e tecnologie della navigazione;
- Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- Scienze e tecnologie geologiche;
- Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- Scienze geofisiche;
- Biotecnologie industriali;
- Scienze statistiche;
- Scienze zootecniche e tecnologie animali;
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
- Tecniche e metodi per la società dell'informazione.

b) per le start up innovative e per gli

incubatori certificati di imprese, è agevolabile anche il costo salariale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore ai 12 mesi.

c) per le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2013 (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) è riservato un ammontare di fondi pari a 2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni di euro per il 2013. In caso di esaurimento di dette quote si accederà alle risorse disponibili in ambito nazionale.

Tipologia di agevolazione

Si ricorda che il contributo, è concesso sotto forma di credito d'imposta e l'importo che un'impresa può ricevere, compatibilmente con il quadro normativo comunitario, nell'arco di tre esercizi finanziari non può essere superiore a:

- a) euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attività.

Attività incentivate

Il credito d'imposta, di cui alla lettera è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

a) lavori sperimentali o teorici svolti,

lavoro

aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trat-

tarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate, tramite la procedura informatica di cui al comma 3, dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

Le istanze, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

Una volta ottenuto il riconoscimento

lavoro

Nuove modalità di presentazione del modello F24 in vigore dal 1 ottobre 2014

Per quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, vengono modificati i criteri di presentazione del modello F24, con effetto dal 1 ottobre 2014. A decorrere da tale data, i soggetti titolari di partita Iva (tra cui società cooperative, srl e spa) sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per la presentazione del modello F24, in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero. Viene mantenuta la possibilità di utilizzare anche i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane, ecc.) per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero. La presentazione del modello F24, nei casi in cui sia necessario ricorrere agli strumenti informatici dell'Agenzia delle Entrate, può essere effettuata in modo diretto dal contribuente, ovvero tramite gli intermediari (tra cui Assocoop Srl) abilitati alla trasmissione telematica dei documenti.

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Con l'Interpello n. 21 del 17 luglio 2014, il Ministero del Lavoro risponde positivamente al quesito - posto da tempo - da Confcooperative, insieme a Legacoop e AGCI, circa il perimetro di applicazione dei nuovi fondi di solidarietà di cui alla legge Fornero che, come noto, servono a dare ammortizzatori sociali a quei comparti produttivi fino ad oggi scoperti e che utilizzavano a necessità le casse in deroga (in via di superamento).

Come sostenuto da Confcooperative, il Ministero conferma e chiarisce che dalla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'art. 3 commi 4-41, della legge 92/2012 devono considerarsi **escluse** le imprese che versano già contributi **almeno per una delle casse** ordinarie in essere (CIGO O CIGS).

Si tratta di un importante chiarimento da cui dipende, ad esempio, l'esclusione delle cooperative di trasformazione (legge 240/1984) e del settore consumo con più di 50 dipendenti. Entrambe, infatti, già versano i contributi per la CIGS.

In termini pratici, la precisazione ministeriale serve a individuare con certezza le imprese cooperative con più di 15 addetti fino ad oggi non soggette al versamento della contribuzione per CIGO e/o CIGS, e che quindi confluiranno obbligatoriamente nel Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS.

Nel merito dell'interpello, le indicazioni espresse dal Ministero, oltre a risultare coerenti con un'interpretazione letterale della norma, testimoniano come il Legislatore, nell'introdurre l'estensione degli ammortizzatori sociali ai settori non coperti, abbia voluto salvaguardare la giusta e stretta correlazione tra strumenti di sostegno al reddito e le effettive esigenze dei diversi settori produttivi.

Contestualmente, l'interpello risponde anche ad un quesito, ulteriore e distinto, su alcuni aspetti connessi alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali circa modalità e condizioni per l'accesso.

Le considerazioni del Ministero su tale fronte assumono una minor im-

portanza nella misura in cui sono ovviamente riferite alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ad opera delle parti sociali.

Nel ricordare come tali fondi saranno ovviamente regolati sulla base della contrattazione che le parti svilupperanno eventualmente in materia, nonché dal successivo decreto interministeriale funzionale alla loro effettiva costituzione, il Ministero richiama il rispetto di alcuni principi già contenuti nella legge 92/2012 (principi comunque validi anche per il Fondo residuale INPS):

- l'erogazione di prestazioni da parte dei fondi solo in presenza di risorse finanziarie presenti al momento della richiesta;
- il divieto di erogare prestazioni in eccedenza rispetto a quelle che sono le disponibilità dei fondi.

La posizione assunta nell'interpello serve a sgombrare il campo dalla possibilità di ritenere ancora valide modalità e condizioni di accesso praticate da fondi di solidarietà previgenti alla legge 92/2012 e riconducibili a specifici settori.

lavoro

Fondo di solidarietà residuale

A correzione e completamento di quanto indicato dall'INPS con propria circolare rispetto all'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà e alla tempistica da rispettare per il pagamento della relativa contribuzione l'Istituto ha diramato un NUOVO messaggio n. 6897 dell'8 settembre 2014 in base al quale:

1. il contributo ordinario pregresso - 0,50% - dovuto per le mensilità gennaio-settembre 2014 può essere versato entro il 16 dicembre p.v. **SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI** (NON più entro il 16 novembre p.v. scadenza che rimane solo per la quota del mese di ottobre);
2. vengono specificate le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, riportando nella tabella allegata al messaggio i codici statistici contributivi, i codici di autorizzazione e i codici ATECO dei datori di lavoro che, fatto salvo il rispetto del requisito dimensionale (più di 15 dipendenti) e l'assenza di una disciplina in materia di integrazione salariale già applicabile, saranno tenuti a versare. Contestualmente vengono espressamente indicate alcune **ESCLUSIONI** tra cui si evidenziano il credito cooperativo e "le organizzazioni economiche e di datori di lavoro".

Se l'ulteriore slittamento del versamento della contribuzione relativa alle mensilità pregresse viene spiegata dall'INPS con la necessità di aggiornare le sue procedure informatiche, i puntuali chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Fondo rispondono ad alcune perplessità che l'utilizzo della nozione comunitaria di imprenditore ("qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato") poteva generare.

CONTRATTO A TERMINE E DELL'APPRENDISTATO

Come noto la legge 78/2014, primo atto del JOBS ACT, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del contratto a termine e dell'apprendistato.

Dopo svariati mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero del Lavoro emana l'attesa Circolare (n. 18 del 30 luglio 2014) con le indicazioni operative.

Si tratta di un documento lungo e dettagliato.

Vale sottolineare l'importanza dei numerosi rinvii alla **contrattazione collettiva** quale unica strada per modificare il regime stabilito dalla legge, adattando le regole alle necessità dei vari settori produttivi. Questo significa che nei prossimi mesi, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, sarà necessario aver presente le possibilità da agire con la contrattazione e portarle ai tavoli sindacali.

Alcuni punti di particolare interesse e rilevanza.

Nell'affrontare il nuovo regime di disciplina del **contratto a termine**, il Ministero conferma:

1. la validità delle percentuali di contratti sull'organico stabilite dai CCNL in vigore, soprattutto se diverse dal limite legale oggi individuato del 20%;
2. specifica che sono ESENTI dal limite percentuale i contratti a termine stipulati da una START-UP innovativa (art. 28 del DL n. 179/2012);
3. chiarisce che NON devono essere computati nel limite del 20%, oltre a quelli già previsti dalla normativa, le assunzioni a termine di disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (col-

locamento obbligatorio) e le acquisizioni di personale a termine per trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda;

4. viceversa andranno conteggiati i lavoratori part-time (in proporzione all'orario svolto), i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti;
5. chiarisce che il computo dei lavoratori a tempo indeterminato andrà fatto sull'organico complessivo in forza, a prescindere dall'unità produttiva dove sono occupati;
6. NON prende in considerazione i contratti a termine derivanti dagli ingressi per assorbimento di personale sul CAMBIO APPALTO. Su questo passaggio è stato già contattato il Ministero rappresentando la difficoltà per le imprese cooperative operanti sui servizi. Si è convenuto che sarà opportuno affrontarlo in modo specifico, probabilmente attraverso un interpello. Per adesso, in via prudenziale, vanno conteggiati nel limite legale o di CCNL;
7. la scelta di fotografare la situazione al 1 gennaio dell'anno di assunzione del lavoratore a termine, può essere modificata dalla contrattazione collettiva, spostando la data o con l'introduzione della MEDIA degli occupati in un determinato arco temporale;
8. alla SANZIONE AMMINISTRATIVA introdotta per il superamento della percentuale legale o di contrattazione collettiva, è dedicato un corposo approfondimento. In questa sede vale ricordare che gli Ispettori del lavoro possono solo rilevare la violazione e comminare la sanzione

amministrativa. La questione a lungo dibattuta sui media della trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato, è un effetto privatistico di qualificazione del contratto e compete alla magistratura su eccezione di parte (lavoratore). Gli ispettori del lavoro, quindi, non possono controllare questo aspetto. Ricordiamo che la trasformazione del contratto opera quando si superano i limiti di durata così come disciplinato dall'art. 5 del Dlgs. 368/2001 vigente;

9. dedica un interessante approfondimento alla differenza tra PROROGA e RINNOVO. Si ha proroga quando prima della scadenza del termine lo stesso è spostato ad altra data. Il rinnovo invece opera solo quando il contratto ha raggiunto la sua naturale scadenza e ne viene stipulato uno ulteriore. La questione, che può apparire scontata, ha dato origine in questi anni a numerosi contenzioni e dubbi operativi.

Infine, segnaliamo che il Ministero sul tema dell'abrogazione della **causale** nei contratti a termine consiglia i datori di lavoro che assumono per ragioni sostitutive o di **stagionalità** di farlo comunque risultare nell'atto scritto del contratto.

La spiegazione di questa "causale che rimane in vita", viene identificata nel regime speciale di cui godono dette motivazioni di assunzione:

- non entrano nel limite percentuale del 20;
- non pagano il contributo addizionale del 1,4% dovuto per tutti i lavoratori a termine.

lavoro

GARANZIA GIOVANI

*Protocollo di intesa Ministero del Lavoro
e Alleanza delle cooperative.*

È stato sottoscritto nel mese di luglio il Protocollo d'intesa sulla **YOUTH GUARANTEE** tra i vertici dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e il Ministero del Lavoro al fine di promuovere azioni specifiche nell'ambito del Programma Nazionale Garanzia Giovani per favorire una maggiore occupazione giovanile.

Come noto, tale programma è stato avviato dal Ministero del Lavoro di concerto con le Regioni dal mese di maggio 2014 con l'obiettivo di assicurare ai giovani un'offerta formativa, di lavoro (es. apprendistato), di tirocinio, di servizio civile o di auto-imprenditorialità entro 4 mesi dal termine degli studi o dall'inizio di un periodo di disoccupazione (sito www.garanziaiovani.gov.it).

Il Protocollo sottoscritto risponde all'obiettivo - voluto dal Governo - di coinvolgere le principali associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale, e quindi Alleanza delle Cooperative Italiane, per una concreta ed efficace attuazione del Programma che metta effettivamente in connessione i giovani che risultano inattivi con le opportunità presenti nelle imprese.

Con la firma del Protocollo Alleanza si è impegnata a sensibilizzare tutte le cooperative associate a farsi parte attiva per cogliere questa opportunità, offrendo ospitalità a tirocini, esperienze di lavoro alternate alla scuola, apprendistato. Questo sarà possibile attraverso l'iscrizione delle imprese al portale WWW.CLICLAVORO.IT.

Contemporaneamente, sono già in

corso di attivazione sportelli su tutto il territorio per avviare azioni di promozione dell'autoimprenditorialità e progetti pilota per promuovere la costituzione di nuove imprese cooperative.

Attraverso questa rete, saranno presi in carico gli under 29 attivando **Youth Corner o Sportelli Giovani** presso le sedi del movimento cooperativo, con personale qualificato, capace di informare sia sulle opportunità offerte dal mondo imprenditoriale cooperativo, sia sugli strumenti operanti nel sistema cooperativo per il supporto all'autoimprenditorialità giovanile e femminile.

Saranno, inoltre, attivate convenzioni con soggetti formativi accreditati per le azioni previste dal programma e per sostenere l'autoimprenditorialità.

Le tre Centrali Cooperative si sono impegnate ad articolare percorsi di promozione del **servizio civile** favorendo l'accoglienza dei giovani nel movimento cooperativo, al termine dei quali potranno anche essere realizzati percorsi di orientamento per la costituzione di nuove cooperative.

Saranno, quindi, offerti spazi di **co-working**, dove le start up giovanili potranno usufruire di un catalogo completo di servizi specifici, di natura tecnica e imprenditoriale, utili a supportare lo sviluppo della neo impresa.

Questo Protocollo rappresenta, quindi, un elemento di guida e di cornice per l'interlocuzione che le singole strutture territoriali dovranno

sviluppare e consolidare con ciascuna Regione (visto il ruolo a loro attribuito in termini attuativi). Il Protocollo, è composto da 8 articoli di cui diamo una sintetica panoramica rispetto agli obiettivi e alle azioni che si promuoveranno.

Articolo 1 - Obiettivo e finalità del protocollo.

Con la finalità di promuovere occupazione giovanile e inclusione sociale, salvaguardando sempre un'ottica di genere, il Protocollo rappresenta uno strumento a supporto dell'attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Ciò grazie al coinvolgimento di sedi territoriali riconducibili all'Alleanza che, operando nel rispetto di quanto definito nel programma, possono:

- promuovere e comunicare i contenuti dell'iniziativa;
- accogliere e orientare i giovani interessati;
- supportare l'attivazione di tirocini;
- favorire ulteriori percorsi di attivazione dei giovani: formazione, apprendistato, Servizio Civile, autoimprenditorialità e promozione cooperativa;
- sostenere la sperimentazione di esperienze di alternanza e transizione scuola-lavoro, valorizzando buone prassi in uso nel sistema cooperativo.

Non manca un riferimento a programmi di responsabilità sociale di impresa orientati a favorire occupazione giovanile.

lavoro

Articolo 2 – Interventi specifici del sistema cooperativo.

Un primo impegno è rappresentato dall'inserimento nel portale www.garanziegiovani.gov.it delle opportunità di lavoro e di apprendistato da parte delle cooperative associate, in modo tale che i giovani già iscritti o che si iscriveranno al portale, potranno candidarsi a queste offerte.

Data la sua rilevanza per il sistema cooperativo, diverse sono le attività che riguardano il Servizio Civile: su questo fronte s'intende promuovere un set articolato di azioni che spaziano dalla promozione e sensibilizzazione, dall'accoglienza dei giovani nei diversi progetti di Servizio Civile appositamente progettati, dalla validazione/certificazione delle competenze da loro maturate nell'ambito di tali progetti, fino al loro accompagnamento al lavoro (es. tramite tirocinio o apprendistato) presso le stesse realtà in cui hanno svolto il Servizio Civile.

Ulteriori capitoli di interesse riguardano l'incubazione di nuova coope-

razione (ad esempio utilizzando nuovi strumenti come il co-working) e l'integrazione intersettoriale tra idee cooperative, nonché l'attenzione particolare da rivolgere per il loro inserimento a target di giovani svantaggiati (facendo leva sull'esperienza maturata da anni dalle cooperative sociali).

Articolo 3 – Azioni in materia di tirocini.

Riconosciuta la funzione del tirocinio, quale strumento per l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, diversi sono i filoni di intervento su questo fronte, tra cui in particolare l'istituzione di un elenco/database delle imprese che possono ospitare tirocinanti per favorire l'incrocio domanda-offerta e l'avvio di un numero consistente di giovani in tirocinio presso le cooperative associate entro tempi brevi.

Articolo 4 – Azioni in materia di formazione.

Nell'ottica di un maggiore allineamento tra competenze richieste dalle imprese cooperative e profili dei giovani che cercano occupazione, si intende favorire la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al raggiungimento di qualifiche e all'inserimento lavorativo (da svolgersi anche nell'ambito di contratti di apprendistato).

Inoltre, un'attenzione particolare è posta sullo sviluppo di percorsi formativi e di coaching per autoimprenditorialità cooperativa.

Articolo 5 – Azioni per l'orientamento dei giovani al sistema cooperativo.

L'obiettivo è quello di attrarre nuovi giovani al sistema cooperativo "tramite l'attivazione di sportelli dedicati all'interno delle principali sedi associative territoriali", favorendo soprattutto lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile.

A tal fine, potranno essere organiz-

lavoro

Modello DL 231/01

La DGR n. 3540/2012 della Regione Lombardia, prevedendo l'applicazione graduale del DL 231/2001, come requisito di accreditamento per le unità d'offerta socio sanitarie, ha stabilito che: entro il 31/12/2014 i soggetti gestori di una o più unità d'offerta socio sanitarie, accreditate e a contratto, anche di diversa tipologia, che complessivamente garantiscano una capacità contrattuale pari o superiore a 800.000 euro annui, debbano dotarsi del modello DL 231/01. La medesima DGR n. 3540/2012, inoltre, prevede che l'Organismo di vigilanza, nel rispetto dei principi di autonomia, trasparenza, correttezza e veridicità, trasmetta all'ASL, entro il 28 febbraio di ogni anno una sintetica relazione relativa all'anno precedente, nella quale evidenzia le attività di vigilanza e controllo svolte, con particolare riferimento alle attività afferenti l'accREDITAMENTO e il contratto siglato con la ASL. La relazione deve anche indicare le azioni intraprese dall'Ente a fronte di eventuali criticità rilevate.

CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Dopo molti mesi di attesa - e di dibattito con le Regioni - è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM n. 83473. Vale specificare subito - visti i dubbi sollevati da alcuni territori - che il decreto è dedicato ai soggetti di cui all'articolo del Codice Civile 2082:

“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195)”.

Questo significa che le disposizioni sono dedicate a tutte le imprese, comprese le cooperative, mentre sono stati esclusi i professionisti e i loro dipendenti, nonché e buona parte del mondo no profit (associazioni, fondazioni, scuole private, circoli ricreativi, etc). questa restrizione era annunciata da tempo, da quando il Decreto era in Parlamento per i prescritti pareri.

Segnaliamo, inoltre che mentre per l'anno 2014 si parla di 11 mesi di fruizione massima, nel 2015 la temporalità è drasticamente ridotta a 5 mesi (vedi specifica tabella più avanti).

Il testo definitivo del decreto ricalca in buona parte la precedente stesura, seppure con modifiche significative e con qualche punto oscuro.

Diciamo subito che, per attuire l'impatto sulle sospensioni in corso, il DM contiene alcune norme transitorie per il 2014 e proprio da queste partiamo.

In primo luogo (articolo 6) le nuove disposizioni si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del Decreto. Non si specifica se si tratta degli accordi sindacali aziendali o di quelli Quadro regionali.

Anche in questo caso, comunque, gli accordi già sottoscritti sono validi e quindi le sospensioni antecedenti dovrebbero essere legittime fino al 31-8-2014 (era questa la data che il Ministero aveva indicato con nota del 26-6-2014 e che tutte le Regio-

ni dovrebbero aver recepito).

Anticipiamo anche, il contenuto dell'articolo 4 che riprende un principio generale già noto in base al quale, i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni ordinarie previste dalla normativa vigente.

La cassa integrazione (articolo 2)

La CIG in deroga (il Ministero non fa distinzione tra ordinaria e straordinaria) è concessa o prorogata:

- ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori somministrati.

È previsto il requisito soggettivo di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di CIG in deroga.

Per il solo 2014 il requisito è ridotto a 8 mesi. Vale la pena di puntualizzare che nel testo questo requisito di anzianità dovrebbe essere presente dall'inizio della sospensione, quindi sarebbe retroattivo. Ricordiamo che in precedenza il requisito era di 90 giornate.

Sono ammesse le sospensioni dal lavoro o le riduzioni di orario per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali (come si vede sono causali sia CIGO che CIGS):

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento in deroga non spetta in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Segnaliamo quest'ultimo passaggio, tutto da interpretare. Sappiamo, infatti, che la deroga è utilizzata

molto spesso da aziende di servizi che perdono un appalto senza possibilità di trasferire il personale al nuovo appaltatore.

Ci si domanda, a questo punto, se la chiusura di un cantiere è considerata cessazione di parte dell'impresa. Questa interpretazione, a nostro avviso troppo penalizzante, taglierebbe fuori una parte significativa di attori di lavoro.

Saranno accordi quadro regionali a individuare le priorità di intervento in sede territoriale (per il settore della pesca la definizione avviene in sede ministeriale).

Uno dei punti di scontro tra Governo e Regioni era stato quello della procedura da adottare e cioè se rimanesse regionale o dovesse essere accentrata sull'Inps.

Il comma 7 lascia ancora spazio all'interpretazione. Sta di fatto che, l'azienda deve presentare la domanda di concessione o proroga, in via telematica, all'Inps e alla Regione corredata dall'accordo (riteniamo sindacale), entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione/riduzione.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Ad esempio inizio sospensione 1-9-2014, invio della domanda 30-9-2014, concessione da 22-9-2014.

Su questo aspetto si pone un problema tecnico perché ad oggi non è certo che le due procedure (della Regione e dell'Inps) siano compatibili. Immaginiamo che l'Istituto darà istruzioni, ma nel frattempo pensiamo sia sufficiente la domanda alla Regione e che questa la trasmetta all'Istituto. Segnaliamo che il comma 6 prevede anche che la Regione invii preventivamente all'Inps copia degli accordi. Sarà, quindi, importante trasmettere velocemente gli accordi sindacali alla propria Regione.

La procedura si diversifica nel caso

lavoro

in cui siano coinvolte più unità produttive site in un'unica Regione (o Provincia autonoma) o in diverse regioni (o province autonome).

La Regione/Provincia autonoma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana il provvedimento di concessione della CIG in deroga. La Regione/Provincia autonoma trasmette il provvedimento all'Inps (tramite il sistema informativo dei percettori). L'Inps verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato e, in caso di esito positivo, eroga il trattamento concesso.

Nel secondo caso il Ministero del lavoro entro 30 giorni dalla messa a

disposizione della domanda da parte dell'Inps (sembra che in questo caso non ci sia doppio invio), effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione al Ministero dell'Economia per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro ne trasmette copia all'Inps.

Le imprese devono presentare all'Inps i modelli per l'erogazione del trattamento (SR41) entro il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Come si vede è una procedura molto più complessa (invio preventivo degli accordi sindacali dalla Regione al-

l'Inps) e con tempi ristretti di approvazione. Ci sono anche aspetti positivi quali l'invio tempestivo del modello SR41 che dovrebbe consentire un monitoraggio costante delle risorse.

Viene poi ribadito (comma 8) il concetto che prima della fruizione della CIG in deroga, l'impresa deve avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Al di fuori della deroga questo principio vale per le ferie dell'anno precedente. Si tratta di capire se, nella deroga, riguarda anche ferie e rol dell'anno in corso.

Uno dei temi più scottanti era quello della durata del trattamento. Nelle tabella che segue sono riportate le casistiche e le relative durate (commi 9 e 10):

	2014	2015
Imprese non soggette cigo o cigs e fondi di solidarietà, in relazione a ciascuna unità	11 mesi nell'arco dell'anno	5 mesi nell'arco dell'anno
Imprese soggette cigo o cigs e fondi di solidarietà (*)	11 mesi nell'arco dell'anno	5 mesi nell'arco dell'anno

(*) Superamento dei limiti (art. 6 L 164/1975 e art. 1 L 223/1991) per situazione eccezionale, necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva

Nei periodi massimi indicati in tabella, devono essere compresi tutti i periodi di CIG in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga. Il tema è ribadito anche dalla norma transitoria (articolo 6, comma 1) dove si dice che i limiti per il 2014 previsti dall'articolo 2, commi 9 e 10 rimangono validi e si tiene conto dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.

Qualche dubbio sorge anche in questo caso. Sono, infatti, citati i 3 strumenti. CIGO e CIGS sono, però, messe in alternativa.

Non è chiaro se basta godere di uno dei due, per rientrare nel secondo ambito. Inoltre, il **fondo di solidarietà residuale** gestito dall'Inps teoricamente dall'1-1-2014 riguarda tutte le imprese sopra i 15 dipendenti.

Anche in questo caso una applicazione letterale porterebbe a includere molte imprese nel secondo gruppo. Come accennato all'inizio, il Decreto

non distingue tra CIGO e CIGS. Alcune Regioni avevano previsto entrambi gli strumenti. Era, inoltre, operante la regola in base alla quale i criteri utilizzati per le integrazioni salariali non in deroga valessero anche per la deroga. Ci si domanda ora se gli strumenti e le regole sono soltanto quelli del DM 83473 o se bisogna anche mutuare la normativa generale.

Mobilità in deroga (articolo 3)

Le Regioni e le province autonome possono concedere il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs. 181/2000:

- in possesso dei requisiti art. 16, co. 1, Legge 223/1991 (anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro);
- privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- che provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto (c'è un evidente re-

fuso perché il comma 5 riguarda la pesca, il riferimento è al comma 3). Anche in questo caso la procedura si appesantisce: le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del lavoro i relativi provvedimenti, per il tramite del sistema informativo percettori.

Rimane, inoltre, il doppio canale. Se le prestazioni coinvolgono lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, sarà il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a effettuare l'istruttoria e a trasmettere il provvedimento di concessione al Ministero dell'Economia per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro ne trasmette copia all'Inps.

La domanda del trattamento di mobi-

lità in deroga deve essere presentata dai lavoratori interessati all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o

dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione

della prestazione. Per quanto riguarda le durate si può far riferimento alla tabella di sintesi che segue:

Tipologie	2014	2015
lavoratori che all'inizio del trattamento hanno già beneficiato di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi	5 mesi compresi i periodi già concessi prima dell'emanazione del Dm	0
"" (territori del mezzogiorno)	8 mesi compresi i periodi già concessi prima dell'emanazione del Dm	0
lavoratori che all'inizio del trattamento hanno già beneficiato di mobilità in deroga per meno di 3 anni, anche non continuativi	7 mesi (tetto massimo di 3 anni e 5 mesi)	6 mesi (tetto massimo di 3 anni e 4 mesi)
"" (territori del mezzogiorno)	10 mesi (tetto massimo di 3 anni e 8 mesi)	8 mesi (tetto massimo di 3 anni e 4 mesi)

Nelle tipologie è stato riportato il testo del Dm, ma non è chiaro cosa si intenda per "inizio del trattamento". Anche in questo caso vale la norma transitoria dell'articolo 6: le mobilità risultanti da accordi (se sindacali o quadro è da chiarire) precedenti il Dm in esame rimangono valide, ma le mobilità concesse nel 2014 concorrono alla determinazione del numero complessivo dei mesi di mobilità in deroga concessi. I limiti massimi sopra indicati - che costituiscono una soglia invalicabile - devono essere raccordati a quelli delle singole regioni che, per valutazioni interne e/o politiche, possono essere anche notevolmente più bassi. Dall'1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso.

MONITORAGGIO (ARTICOLO 5)

È previsto un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunican-

do contestualmente i dati al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (ARTICOLO 6)

L'articolo 6 prevede un'ulteriore modalità di transizione graduale. Il Ministero del lavoro in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, può essere disporre entro il limite di spesa di euro 55.000.000, la proroga - ma non oltre il 31-12-2014 - dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in decreto.

Analogha possibilità è data alle Regioni entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad es-

se attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.

LE RISORSE

Il tema delle risorse è cruciale quanto quello delle regole. Il comunicato stampa del Ministero del lavoro del 2 agosto scorso, fa un articolato ragionamento per arrivare a dire che le risorse disponibili per il 2014 sono pari a 1.720 milioni (320 milioni in più rispetto a quelli iniziali).

Dato che affrontano, nello stesso comunicato, il tema delle coperture mancanti per il 2013 (per la cui chiusura sono stornati 800 milioni), sembra di capire che le risorse per l'anno in corso siano effettivamente un miliardo e 720 milioni. La situazione potrebbe essere quella sintetizzata nella tabella che segue.

Stanziamiento 2014	1.400.000.000
A copertura 2013	800.000.000
	600.000.000
Risparmi 2013	450.000.000
	1.050.000.000
Nuove risorse (con utilizzo in parte dello 0,30%)	678.000.000
	1.728.000.000
A enti bilaterali per 2013 (cofinanzianti)	8.000.000
Disponibilità 2014	1.720.000.000

A questo punto le incognite sono due: la prima è se da questa cifra devono essere detratte le coperture

per il 2013. La seconda è un'incognita solo a metà: è infatti certo che di questa cifra una parte (non anco-

ra nota) sarà trattenuta dal Ministero per le deroghe delle imprese localizzate in più regioni.

lavoro

FUSIONE TRA COOP: NON SOLO NUMERI, MA ANCHE TESTA!

La situazione economica che stiamo vivendo ormai da diversi anni sta spronando le imprese a cercare modalità alternative per rispondere alle continue difficoltà e all'onerosità dei numerosi adempimenti alle quali sono chiamate a rispondere. Anche il mondo cooperativo, sebbene fino ad ora abbia tenuto meglio di altri comparti, non sta vivendo una congiuntura felice. E molti tra i soggetti cooperanti, hanno iniziato a valutare l'idea di intraprendere la strada delle operazioni straordinarie, in particolare della fusione e aggregazione, come via percorribile per rispondere alla necessità di cambiamento che la crisi economica impone.

Ci è sembrato, pertanto, utile passare in rassegna gli elementi essenziali che devono essere presi in considerazione nel caso in cui due o più cooperative decidano di approfondire la loro collaborazione in vista di una fusione. Fondamentale, innanzitutto, è capire che fondersi con un'altra realtà non è semplicemente prendere due bilanci e sommare rigo per rigo ogni voce, ma è qualcosa che coinvolge entrambe le realtà, nella loro interezza, la loro cultura e la loro identità.

Ma andiamo con ordine. Se due cooperative iniziano a ipotizzare un percorso che le porterà a una fusione è perché prima di tutto la auspicano dal punto di vista economico. Partendo da una difficoltà economica riconosciuta, infatti, intravedono, attraverso l'integrazione con un'altra realtà cooperativa simile e/o complementare, delle possibili economie di scala e sinergie e quindi la possibilità di dare un nuovo corso alla propria cooperativa.

Dall'iniziale interesse reciproco le due cooperative dovranno approfondire il rapporto per verificare dal

punto di vista tecnico se ciò che hanno intravisto e immaginato è qualcosa di effettivamente attuabile e realistico. Questo rientra in ciò che normalmente viene chiamato "studio di fattibilità", tradotto: capire se conviene oppure no. Lo studio si propone di svolgere un'analisi comparata tra quello che è il bilancio aggregato (la semplice somma dei due bilanci, cui si accennava sopra) e il bilancio che, in visione prospettica, potrebbe essere quello della società risultante dalla fusione, tenendo conto quindi anche dei differenziali prodotti dalla operazione (maggiori/minori costi, maggiori/minori ricavi). Per poterla svolgere, è necessario effettuare una fotografia organizzativa delle principali funzioni e processi, delle divisioni e dei servizi, in modo da capire dove esistono spazi d'azione per creare le economie e le sinergie che permetteranno la creazione di differenziali economici (si auspica) positivi. Al termine di questo studio (ottenuto, in sintesi, il risultato economico del bilancio non solo aggregato, ma anche rettificato) è possibile iniziare a effettuare delle riflessioni. Sì, ci conviene. No, non ci sono vantaggi economici. Ma è sufficiente?

La risposta a questa domanda è determinante, e non deve essere presa con leggerezza. Fusioni dal peso economico enorme, con delle potenzialità di sinergie evidenti, costruite e studiate dal punto di vista tecnico fino al minimo dettaglio, sono miseramente naufragate. Basti pensare al fallimento della fusione Daimler-Chrysler, solo per citare un nome illustre.

Questo perché è stato trascurato un elemento determinante: l'integrazione culturale. Due realtà che si fondono tra loro portano con sé la loro identità, la loro cultura e storia,

la loro mission e vision, i loro valori e principi etici, il loro modo personalissimo di impostare il lavoro, di relazionarsi con il personale. In particolare, nelle società cooperative, il senso di appartenenza, fortemente correlato alla mutualità, è un aspetto molto importante, che spesso conferisce un valore aggiunto nel lavoro che il socio presta per la propria cooperativa. Pensare quindi di fondersi con un'altra realtà, mettendo in discussione lo stato dell'arte attuale e accettando di buon grado eventuali cambiamenti, non è qualcosa di scontato. E soprattutto non deve essere dato per scontato da chi questa fusione l'ha desiderata, immaginata, costruita, ovvero le governance delle rispettive cooperative. Esse hanno la responsabilità, in primo luogo, di lavorare su se stesse, accettando l'idea di diventare una realtà unica, non due realtà separate che si "spartiscono" le utenze; e in secondo luogo hanno la responsabilità ancora più grande di preparare sia dal punto di vista operativo che culturale e motivazionale il proprio personale a questo cambiamento così radicale della loro realtà.

L'operazione di fusione, in estrema sintesi, può essere una grande opportunità per due società cooperative che desiderano aumentare la loro competitività e il loro peso nel settore di competenza, ma deve essere gestita e strutturata con grande attenzione e delicatezza, gestendo fin da subito quelle soft skills che, se trascurate, possono risultare determinanti per il mancato buon esito dell'operazione.

Gianangelo Monchieri
Giulia Bono

organizz.
aziendale

SISTEMI DI RILEVAZIONE BIOMETRICI PER LE PRESENZE

Non ancora in vigore i provvedimenti del garante della privacy che ne legittimano l'utilizzo.

Alcune aziende che commercializzano sistemi di rilevazione delle presenze stanno proponendo, anche alle cooperative, di adottare dei sistemi che si basano sul rilevamento delle impronte digitali (i cosiddetti sistemi di rilevazione biometrici) anziché adottare i sistemi che utilizzino badge magnetici o di prossimità per la rilevazione delle presenze.

Fino a quest'anno era già possibile utilizzare questi sistemi di rilevazione biometrici solo dopo aver presentato al Garante della Privacy una richiesta di valutazione preventiva di legittimità. Stando ai documenti pubblicati dal Garante sul sito (www.garanteprivacy.it) tutte le richieste che avevano come finalità il controllo presenze e come motivazione la possibilità di individuare comportamenti fraudolenti nell'uso dei badge sono state sempre respinte e coloro che hanno adottato sistemi di rilevazione biometrici senza fare la richiesta preventiva, sono stati condannati alla cessazione del trattamento.

Il 21 maggio 2014 il Garante ha emanato due documenti:

- Schema di provvedimento in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica (documento web 3132642);
- Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica.pdf (documento web 3127397).

Con questi documenti vengono autorizzati, senza necessità di effettuare la domanda di valutazione preventiva, alcuni ambiti nei quali è possibile utilizzare i sistemi di rilevazione biometrica. Fra gli ambiti autorizzati quelli più comuni sono:

- autenticazione informatica (accesso a sistemi informativi mediante impronta digitale);
- controllo accessi ad aree e luoghi sensibili.

La notizia ha avuto particolare rilievo sulla stampa e le aziende che producono e commercializzano questi sistemi hanno prospettato come "sicura" l'adozione dei sistemi di rilevazione biometrici anche per la rilevazione presenze.

Purtroppo questa interpretazione è sbagliata per tre motivi:

1. il provvedimento e le linee guida del Garante non sono, ad oggi,

- ancora in vigore in quanto sono documenti sottoposti a consultazione pubblica al fine di ricevere, dai soggetti e dalle categorie interessate, valutazioni nel merito;
2. il provvedimento e le linee guida entreranno in vigore, nella versione definitiva, una volta che il Garante avrà recepito le indicazioni raccolte e apportato le modifiche al testo che riterrà necessarie;
3. allo stato attuale del testo è senz'altro esclusa dalla semplificazione di non dover presentare domanda preventiva, la finalità di controllo presenze per la rilevazione dei tempi di lavoro.

Riteniamo quindi scorretto "vendere" la norma come già acquisita e, soprattutto, travisarne i reali elementi di semplificazione, solo per vendere qualche dispositivo in più, esponendo, chi li adottasse, al rischio di una segnalazione al Garante o di una condanna davanti al Giudice del Lavoro.

Non appena il provvedimento e le linee guida verranno emanati nella loro versione definitiva e, quindi, entreranno in vigore, ne daremo riscontro con i consueti strumenti informativi.

Gianfausto Vincenzi

organizz.
aziendale

SEDOC SERVIZI

Sedoc Servizi Srl (società del gruppo Confcooperative Brescia) è a disposizione per assistere le cooperative nell'implementazione di sistemi di controllo di gestione, nella realizzazione di analisi organizzative, nella stesura di business plan e in generale, per fornire servizi e soluzioni a supporto delle decisioni imprenditoriali.

(sedoc@confcooperative.brescia.it)

FINANZA AGEVOLATA

Di seguito si riportano l'elenco dei bandi camerali 2014 a favore delle MPMI aventi sede e/o unità locale nella provincia di Brescia. Rispetto agli anni scorsi il calendario prevede l'apertura dei singoli bandi in diversi "click day". Rimane infatti la presentazione tele-

matica della domanda e il criterio cronologico di assegnazione che, stante la dotazione limitata di risorse di alcuni bandi, impone aver predisposto per tempo la documentazione.

La contribuzione prevede quest'anno una premialità aggiuntiva in funzione

del rating di legalità.

Si ricorda che il Servizio Creditizio di Concoopereative, oltre che per chiarimenti e integrazioni (sgennari@concoopereative.brescia.it), è a disposizione per l'invio telematico della domanda.

Codice Bando	Titolo	Presentazione Domanda	Settore Economico Beneficiari	Finalità	Entità del contributo
(1401)	Fiere Missioni Probrixia	Dal 2.1.2015 al 31.1.2015	Contratti di rete, industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi	Promuovere la partecipazione a: <ul style="list-style-type: none"> fiere estere con proprio stand nelle aree collettive organizzate da Probrixia; fiere estere con proprio stand in aree diverse da quelle collettive - vincolate al supporto organizzativo di Probrixia; missioni finalizzate ad incontri B2B; missioni esplorative /istituzionali; servizi individuali: Cina su Misura, Ricerca Partner individuale, B2B in fiera e in Italia. 	La spesa minima ammissibile è l'entità del contributo varia in funzione che la partecipazione sia a manifestazioni fieristiche o a a missioni internazionali comunque svolte dal 2 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
(1403)	Fiere Italia	Dal 13.1.2015 al 29.1.2015	Industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi	Favorire la partecipazione per la partecipazione, in qualità di espositori, a: <ul style="list-style-type: none"> fiere e mostre in Italia, con qualifica nazionale o internazionale, alle fiere organizzate e/o promosse da tutti gli altri Organismi partecipati dall'Ente camerale bresciano, agli incontri di affari organizzati e programmati (variamente denominati come "matching", workshop, ecc.), aventi valenza nazionale e/o internazionale, con svolgimento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 	La spesa minima ammissibile è di 1.500. Il contributo è fissato nella misura pari al 30% delle spese sostenute con un massimo di: <ul style="list-style-type: none"> euro 1.000,00, per fiere con qualifica nazionale, ed internazionale, e "matching"; euro 2.200,00 per manifestazioni organizzate dagli Organismi partecipati dall'ente camerale bresciano.
(1404)	Formazione alle imprese	Dal 28.1.2015 al 12.2.2015	Agricoltura Artigianato Commercio Industria Turismo Servizi	Partecipazione a corsi o seminari con data di inizio non antecedente al 02/01/14 e non posteriore al 31/12/14, riguardanti la formazione professionale attinenti attività ed oggetto sociale dell'impresa.	Il contributo è fissato nella misura pari al 50% del costo sostenuto. Il contributo massimo è di € 3.500 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 700.
(1405)	Nuove società cooperative	Dal 17.12.2014 al 8.1.2015	Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo	Possono beneficiare dei contributi le nuove società cooperative, costituite, esercenti l'attività, e iscritte all'apposito Albo delle Società Cooperative, dal 1.1.2014 al 31.12.2014. Sono ritenute ammissibili le spese complessive sostenute per la costituzione della nuova società cooperativa quali le spese di promozione, di consulenza e di assistenza.	Il contributo è fissato nella misura pari al 50% delle spese sostenute nel periodo 1.1.2014 - 31.12.2014. La spesa minima ammissibile è fissata pari a € 1.500. Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di € 3.500 per ogni società cooperativa.
(1406)	Acquisto sistemi informatici	Dal 10.12.2014 al 8.1.2015	Artigianato e settore trasporti	Favorire l'innovazione tecnologica sostenendo l'acquisto di sistemi informatici hardware e/o software inclusi i sistemi di pesatura a bordo ed il software per il cronotachigrafo digitale.	Il contributo è fissato nella misura pari al 40% delle spese sostenute. Il contributo massimo è di EURO 3.000 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di EURO 3.500. Gli investimenti realizzati dovranno essere riferiti esclusivamente a beni nuovi di fabbrica.

credito
e
finanza

(1407)	Innovazione	Dal 21.1.2015 al 12.2.2015	Commercio, turismo, servizi	<p>Promuovere l'innovazione tecnologica, in particolare, negli ambiti dell'eco-innovazione e dell'efficienza energetica, mediante l'adozione di soluzioni innovative, relativi:</p> <p>MISURA 1 - software ed hardware evoluti a supporto dell'innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>MISURA 2 - Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi.</p> <p>MISURA 3 - riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti.</p> <p>MISURA 4 - apparecchiature di pagamento sicure per conto delle P.A.</p> <p>MISURA 5 - innovazione logistica.</p> <p>MISURA 6 - innovazione strutture.</p> <p>E' rivolta a favorire l'innovazione ad elevato contenuto tecnologico delle strutture (vetrine ed arredi).</p>	<p>Gli investimenti, realizzati e pagati, funzionanti, nel periodo 1.1.2014 - 31.12.2014, possono dare accesso ai contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 50% dell'investimento ammesso; • per investimenti, ammessi, realizzati e pagati, non inferiori a € 4.000,00. <p>È ammessa da parte della medesima impresa la presentazione di una sola richiesta di contributo, articolata nelle varie misure previste dal bando. Non sono previsti limiti massimi di spesa. I contributi saranno assegnati fino a un massimo di € 6.000,00.</p>
(1408)	Reti di imprese	Dal 16.12.2014 al 8.1.2015	Almeno tre imprese dei settori artigianato, commercio, turismo e servizi che stipulano "contratto di rete".	Promuovere la costituzione di Reti di imprese	<p>Il contributo concedibile è pari al 50% dell'investimento effettuato e pagato fino all'importo massimo di euro 8.000.</p> <p>Il contributo minimo - a favore della rete di imprese - è pari a euro 2.000.</p>
(1409)	Brescia concreta	Dal 14.1.2015 al 3.2.2015	Imprese nel settore dell'accoglienza turistica, dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) e del commercio	Realizzazioni, adeguamenti, progetti di miglioramento strutturale e potenziamento dell'offerta, tramite investimenti strutturali, in beni materiali e in nuove tecnologie, in un'ottica di marketing territoriale e di innalzamento dell'attrattività del territorio lombardo.	<p>I contributi sono concessi per finanziare gli investimenti, realizzati e pagati nel periodo 17.4.2014 - 31.12.2014, e finalizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla realizzazione ex novo o alla riqualificazione di strutture turistico-ricettive, esistenti ed in esercizio, mediante opere edilizie; 2. al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile. <p>Il contributo concesso a fondo perduto copre il 35% delle spese effettivamente sostenute e ammissibili fino ad un massimo di 10.500 euro. Possono essere presentati progetti di importo compreso tra EURO 10.000 ed EURO 30.000</p>
(1410)	Strategia e marketing	Dal 3.12.2014 al 8.1.2015	Imprese commerciali dei settori alimentare e non alimentare, dei pubblici esercizi, del turismo, dei servizi e artigiane di servizi	<p>Favorire gli investimenti relativi alla realizzazione di interventi necessari alla riqualificazione dell'offerta dei servizi resi dagli operatori, al fine di mantenere viva la rete distributiva e la funzione commerciale "retail", privilegiando l'aspetto dell'innovazione per l'affermazione sul mercato e per consolidarne la competitività. Sono ammissibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di consulenza, sostenute specificamente per l'analisi delle strategie attuali dell'impresa e per la definizione di progetti strategici e azioni di marketing innovative; • relative all'attività di comunicazione, collegata al progetto di innovazione, in una percentuale non superiore al 15% dell'importo totale delle spese di consulenza del progetto, regolarmente pagate. 	<p>Il contributo concedibile, per l'investimento realizzato e pagato (nel periodo 1.1.2014 - 31.12.2014), può raggiungere la quota massima del 30% del totale delle spese ammissibili, a fronte di una spesa minima sostenuta di € 3.000,00 (al netto di I.V.A.). Il contributo massimo è di € 2.400,00 per ogni impresa.</p>
(1411)	Servizi di ricerca e innovazione tecnologica	Dal 10.3.2015 al 31.3.2015	Micro PMI bresciane operanti in tutti i settori economici	Contributi finalizzati ad incentivare e promuovere l'innovazione attraverso assistenza personalizzata e il trasferimento di tecnologia e conoscenza tra i Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico (CRTT) accreditati nel sistema QuESTIO della Regione Lombardia e le imprese stesse.	I contributi a fondo perduto sono concedibili nella misura pari al 50% dell'investimento, effettuato e pagato, fino all'importo massimo di euro 3.000. Il contributo minimo concedibile è pari a euro 1.500.

credito
e
finanza

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Il Fondo Centrale di Garanzia, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo **una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche**. Si tratta di una strada che può essere percorsa con più facilità con l'aiuto di Cooperfidi Italiapoi- ché lo stesso Fondo prevede unacontrogaranzia in favore delle garanzieprestate da questi soggetti. L'intervento congiunto della garanzia Cooperfidi Italia e della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia permette, oltre ad una più facile concessione del credito bancario, una concreta riduzione dei costi di accesso al credito da parte delle imprese. Le nuove Disposizioni operative, in vigore dal mese di marzo, oltre ad aver introdotto procedure semplificate in merito ai parametri di accesso al Fondo e aumentato la percentuale di garanzia a copertura dei finanziamenti, hanno introdotto procedure agevolate per le cooperative sociali ed istituito due nuove sezioni speciali per le imprese femminili e per le operazioni di finanziamento per l'internazionalizzazione.

Cooperative Sociali:

- L'intervento del Fondo è concesso, senza valutazione dei dati contabili di bilancio della cooperativa, se la banca non acquisisce alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria e l'importo dell'operazione non è superiore ad €150.000;
- In particolare questa agevolazione permette alle Cooperative sociali, con merito creditizio adeguato, di poter disporre, già in fase preliminare nei confronti della Banca, della disponibilità di una garanzia diretta di Cooperfidi Italia controgarantita dal Fondo.

Sezione speciale Internalizzazione:

La Sezione Speciale Internalizzazione, alimentato da fondi delle Camere di Commercio, ha l'obiettivo di favorire la competitività internazionale delle imprese.

In particolare prevede l'intervento del

Fondo attraverso l'erogazione di una controgaranzia fino all'80% dell'importo delle garanzie "a prima richiesta" rilasciata da Cooperfidi Italia a sostegno di finanziamenti finalizzati ai seguenti investimenti:

- partecipazione a fiere estere (in Italia ed all'estero);
- spese per analisi di mercato o di consulenza per piani di sviluppo estero;
- corsi di formazione professionale per operatori esteri;
- spese per programmi di formazione finalizzati all'internazionalizzazione;
- realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, etc. redatto in lingua estera;
- pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione, web;
- workshop, conferenze ed incontri con operatori e giornalisti esteri;
- viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;
- apertura sito Internet (in lingua estera);
- realizzazione di una struttura a fini commerciali (no rete distributiva);
- spese legali per protezione marchi e royalties.

Sezione speciale Imprese Femminili:

La Sezione speciale Imprese Femminile, istituita in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità del Consiglio dei Ministri, ha l'obiettivo di sostenere la nascita e il consolidamento delle imprenditorialità femminili.

In particolare prevede, per le cooperative e le nuove cooperative, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia a sostegno di qualsiasi finanziamento di durata superiore a 60 mesi ed in particolare:

- possibilità di prenotare direttamente la garanzia;
- priorità di istruttoria e di delibera;
- esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo;
- copertura della garanzia o della controgaranzia fino all'80% sulla maggior parte delle operazioni.

Ottenuta la delibera di approvazione

dal Comitato di Gestione del Fondo, la Cooperativa potrà recarsi presso la cooperativa potrà presentare richiesta di finanziamento ad una banca o presso Cooperfidi Italia.

Il Cooperfidi Italia, pena la decadenza della prenotazione, ha 3 mesi di tempo dalla data di delibera del FCG per presentare al Gestore del Fondo, previa positiva valutazione del merito di credito della cooperativa, la richiesta di conferma della garanzia.

CHI SIAMO

Cooperfidi Italia è il confidi nazionale della cooperazione italiana sostenuto da **CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e AGCI**.

Cooperfidi Italia è specializzato nel rilascio di garanzie a favore delle banche e degli istituti finanziari che erogano credito alle imprese cooperative, alle società di capitali controllate da imprese cooperative e alle imprese socie di cooperative. Grazie al rapporto diretto con i propri soci è in grado di garantire l'affidabilità della cooperativa e la più approfondita conoscenza del progetto imprenditoriale. Con l'opera di mitigazione del rischio di Cooperfidi Italia, le imprese cooperative ottengono più credito a condizioni più favorevoli. Ogni impresa cooperativa e le imprese a loro associate, sia PMI o Grande Impresa, operante in qualsiasi settore può aderire a Cooperfidi Italia per migliorare le condizioni di accesso al credito.

Cooperfidi Italia mette a sua disposizione:

- Garanzie rilasciate agli istituti di credito convenzionati
- I servizi di check up per individuare i punti di forza e di debolezza nella gestione aziendale delle risorse finanziarie
- L'assistenza per avviare percorsi di miglioramento del proprio merito creditizio
- L'accesso ai fondi pubblici di garanzia e di agevolazione gestiti da Cooperfidi Italia
- La possibilità di individuare i prodotti finanziari più adeguati e convenienti per le proprie esigenze

Dario Montalbetti

APPALTI PUBBLICI D'INTERESSE PER LE COOPERATIVE SOCIALI E I LORO CONSORZI

Viene pubblicata una nota elaborata dall'Alleanza delle Cooperative Italiane settore sociale sul quadro normativo degli appalti introdotto dagli ultimi interventi legislativi che si sono susseguiti in riferimento alla soppressione dell'AVCP, alla creazione dell'albo dei soggetti aggregatori, al Mercato Elettronico e alla revisione del potere di soccorso istruttorio sui requisiti generali di qualificazione.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi variamente collegati al processo di "spending review" che hanno modificato in maniera sostanziale la disciplina degli affidamenti e il Codice dei contratti pubblici. In particolare, prima il DL 66/2014 (convertito in legge 89/2014) e successivamente il DL 90/2014 (convertito in legge 114/2014) entrambi modificati dai due rami dal Parlamento hanno affastellato e stratificato una serie di norme.

Si ritiene, pertanto, opportuno con la seguente nota fare un punto sulle novità a legislazione vigente per gli aspetti di peculiare interesse per le cooperative sociali e i loro consorzi.

I macrotemi per l'approfondimento

- a) **soppressione dell'AVCP e l'attribuzione dei suoi compiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)**, a cui vengono attribuiti stringenti poteri di vigilanza e di controllo;
- b) **enti aggregatori, Consip, eliminazione in capo ai Comuni non capoluoghi di Provincia della capacità di svolgere gare pubbliche**, con attribuzione dei relativi poteri a "soggetti aggregatori" (ConSORZI, Unioni dei comuni e Centrali di committenza), con entrata in vigore del nuovo regime tra gennaio e luglio 2015 nel nuovo regime, con un residuo potere di procedere in economia per i Comuni con popolazione su-

periore ai 10 mila abitanti;

c) **modifica dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici sui requisiti generali**, con l'introduzione del comma 2 bis, con cui viene introdotta la regola che le "irregolarità essenziali" delle dichiarazioni sostitutive siano di regola sanabili previo pagamento di una sanzione.

a) Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (Art. 19 della legge 114/14).

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (A.N.AC.), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

Le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuano ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP.

Al contempo, si prevede il rafforzamento dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione di quelli di control-

lo sulle misure e sugli obblighi di centralizzazione della spesa. L'A.N.AC. riorganizzerà gli uffici entro il 31/12/2014 anche per garantire tutte le funzioni assorbite dall'AVCP.

b) Istituito un "elenco dei soggetti aggregatori" e ricorso a centrali di committenza (Art. 9 legge 114/2014 e legge 114/2014).

Nell'ambito della Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti è creato un elenco dei soggetti aggregatori e ne fanno parte Consip ed una centrale di committenza per regione e comunque entro il tetto massimo di 35. Se le Regioni non abbiano già in passato istituito una centrale di committenza, devono costituire o designare un soggetto aggregatore entro il 31 dicembre 2014.

Per le categorie di beni individuate tra quelle per le quali vi è l'obbligo di utilizzare Consip1 o altre strutture di aggregazione, il che avverrà con specifico DPCM, non verrà rilasciato dal 1° gennaio 2015 il CIG in caso di mancato utilizzo di queste forme di acquisto. Fatta salva la possibilità di acquisto, con procedure ad evidenza pubblica, a prezzi inferiori alle convenzioni Consip.

Con un DPCM entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzio-

settori

ni universitarie), nonché le regioni, gli enti regionali, loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori. Per le categorie di beni e servizi individuate da tale d.p.c.m., l'A.N.AC. non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente c., non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.

È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

Meritano un approfondimento specifico le modifiche che sono intervenute (con l'articolo 23 bis della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014) all'art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di province (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso modalità di aggregazione: mentre il decreto legge 66/2014 prevedeva l'immediata operatività delle previsioni ivi stabilite, nel corso della conversione il legge 114/2014, i termini sono stati prorogati ed entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

L'art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di Committenza) del d. lgs. 163/2006 come modificato da ultimo dalla legge 114/14 stabilisce al comma 3-bis che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricor-

rendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l'Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).

Continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che prevede: "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della

detta convenzione". Va detto tuttavia che tale deroga - dato il tenore letterale della disposizione - è applicabile solo allorché non si rilevino in concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all'articolo 33 comma 3bis del D. Lgs 163/2006.

Quanto poi ai prezzi di riferimento, l'AVCP (ora ANAC), a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, c. 1, d.l. n. 488/1999, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Relativamente all'uso di strumenti elettronici specifici per l'affidamento dei servizi sottolineiamo la necessità di fornire un corretto impianto interpretativo in merito a come si armonizzano le la determina n. 3 del 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991" dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in riferimento al Mercato Elettronico (cosiddetto Me.PA) e alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e da altre Centrali di Committenza.

Per quanto concerne la casistica de-

gli affidamenti sottosoglia e la cooperazione sociale di tipo B, in specifico, si ricorda che la legge n. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012, ai commi 7, 8 e è dell'art. 4 ha stabilito la non applicabilità della disciplina introdotta alle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991, ribadendo che è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le predette convenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 381/1991 non vengono dunque assorbite dal nuovo sistema di approvvigionamento. In relazione a quanto sopra riportato vi è quindi la piena salvaguardia del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991, in coerenza tra l'altro con la determina n. 3 del 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

A questo proposito ci sembra doveroso ricordare che in risposta a richiesta specifica e dopo consultazione con la propria area legale **Consip ha precisato che , con riferimento alle cooperative sociali di tipo B, ed alla luce della Determina 1 agosto 2012, n.3 dell'AVCP, le amministrazioni legittimate che intendano concludere contratti con le predette cooperative, potranno derogare alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il MEPA laddove ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 381/1991.**

c) Modifica dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici: irregolarità requisiti generali e sanzione pecuniaria.

Con le modifiche introdotte dall'art. 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione. a procedure di affidamento di contratti pubblici) della legge 114/2014 attraverso il nuovo com-

ma 2 bis introdotto all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, si stabilisce che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relativi ai requisiti generali, previsti dal medesimo art. 38 al comma 2, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Tale disciplina, viene estesa, dall'art. 46, c. 1-ter, odice appalti, del pari introdotto dal d.l. n. 90/2014, a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

La nuova disciplina comporta un parziale superamento dell'art. 46, c. 1, codice appalti, sul potere di soccorso istruttorio. La stazione appaltante, infatti, nei suddetti casi assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In sostanza, non si prevede più l'esclusione automatica ma solo il pagamento della sanzione. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.

L'ambito di applicazione è pertanto relativo alle autodichiarazioni dei concorrenti circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 38, c. 2-bis, codice appalti) e alle "dichiarazioni" in gara, ai sensi del nuovo art. 46, c. 1-ter, codice appalti.

In entrambi i casi, oggetto di sanatoria sono i vizi che insorgono in gara quali la mancanza della dichiarazione, l'incompletezza della dichiarazione e ogni "irregolarità essenziale". Restano fuori dalla possibilità di sanatoria le mancanze, incompletezze, irregolarità essenziali di atti diversi dalle dichiarazioni, quali le certificazioni e i documenti.

Invece, nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Come ha sottolineato il Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria 30 luglio 2014 n. 16 "Si tratta di una disposizione che, a prescindere dalle prevedibili difficoltà esecutive sottese alla qualificazione come essenziali o meno delle irregolarità delle dichiarazioni sostitutive in questione, risulta finalizzata proprio a superare le incertezze interpretative e applicative del combinato disposto degli artt.38 e 46 d.lgs. cit., mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive) e la configurazione dell'esclusione dalla procedura come sanzione unicamente legittimata dall'omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie)".

La nuova disciplina si applicherà solo alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore della legge e non può essere applicata alle gare in corso.

settori

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio u.s. il testo del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione del 29 luglio 2014, n. 106. Si riportano di seguito i contenuti delle principali disposizioni di interesse per le cooperative.

Articolo 1.

Introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea sotto forma di credito d'imposta in favore di persone fisiche e persone giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, per il **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura** di appartenenza pubblica e per le fondazioni lirico-sinfoniche o enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, **svolgono attività esclusivamente nello spettacolo**. Il credito può essere usufruito nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50% per il 2016. In sede di conversione, è stato previsto che l'agevolazione è concessa **anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o affidatari dei beni** purché le risorse siano destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro.

Articoli 2 e 3.

Riguardano rispettivamente Pompei e la Reggia di Caserta. Viene prevista la semplificazione delle procedure di gara per la realizzazione del Grande Progetto Pompei e disposti degli interventi per accelerarne la realizzazione. Per Caserta, viene prevista la nomina di un commissario straordinario che dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Pro-

getto di rassegnazione degli spazi del Complesso per restituirlo alla esclusiva destinazione culturale.

Articolo 4.

Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, interviene sulla disciplina del del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con l'esigenza di tutela.

Articolo 5.

Reca disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Articolo 6.

Reca benefici fiscali per la produzione cinematografica ed audiovisiva. In sede di conversione, è introdotta la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme non impegnate nel 2014 per la concessione di credito di imposta alle imprese produttrici di videogrammi e fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. È, inoltre, introdotto un credito d'imposta per gli anni 2015 e 2016 nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, riservato alle PMI di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1° gennaio 1980. La dotazione disponibile è di € 3 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed il credito è riconosciuto sino ad un massimo di € 100.000.

Articolo 7.

Prevede un Piano strategico annuale "Grandi Progetti Beni Culturali" per il quale sono stanziati complessivi € 85 milioni per il triennio 2014-2016 e, dal 2017, il 50% delle risorse per le infrastrutture destinate ai beni culturali. Si prevede, altresì, che € 3 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 vengano destinati a progetti culturali elaborati dagli enti locali per le periferie urbane. È stabilita l'adozione di un "Programma Italia 2019" volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea della cultura 2019", nonché il conferimento con cadenza annuale da parte del Consiglio dei Ministri del titolo di "Capitale italiana della cultura".

Articolo 8.

Prevede di impiegare con contratti di lavoro a tempo determinato dei professionisti presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Articolo 9.

Introduce un credito d'imposta per gli anni 2014, 2015 e 2016 per la digitalizzazione in favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati, nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo fino ad un massimo di € 12.500. Le risorse a disposizione per il credito d'imposta sono pari a € 75 milioni. Il credito è riconosciuto esclusivamente per le spese indicate al comma 2 dell'articolo. In sede di conversione, il credito è stato esteso anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming per una quota non superiore al 10% delle risorse a disposizione.

settori

Articolo 10.

Introduce un **credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012** per favorire la qualità e l'accessibilità delle strutture per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016. Il credito è riconosciuto **nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000 per interventi di ristrutturazione edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico**. La dotazione disponibile è di € 220 milioni. Nel limite del 10% della dotazione, il credito è concesso anche per le spese relative ad ulteriori interventi, comprese le spese per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo destinati esclusivamente agli immobili per i quali si effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

In sede di conversione del decreto, è stato previsto l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Nell'ambito dei distretti turistici è stata, inoltre, introdotta la possibilità di realizzare progetti pilota in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI), mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie.

Articolo 11.

Questo articolo contiene disposizioni di diversa natura che mirano a fa-

vorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico: l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica; la previsione di attuare una semplificazione del rilascio di atti autorizzativi relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza; la predisposizione da parte di Regioni ed enti locali di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari; rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l'adozione del decreto dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione.

L'articolo prevede, altresì, la possibilità di **concedere ad uso gratuito case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari e ulteriori immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali**, a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni. Gli oneri di manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario. La concessione può avere durata **sino a nove anni, rinnovabili per altri nove**. Per tale finalità, è estesa alle società cooperative la possibilità di ottenere mutui agevolati per investimenti (si applica l'articolo 2, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 prevede che sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).

Articolo 11-bis.

Vengono introdotti requisiti aggiuntivi per considerare start up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale. Nel caso in cui siano costi-

tuite da persone fisiche che non abbiano compiuto il 40 anno di età all'atto della costituzione sono esenti da imposta di registro e tasse di concessione governativa.

Articolo 12.

Reca misure per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.

Articolo 13.

Interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture ricettive e le agenzie di viaggi, disponendo la soggezione dell'avvio alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Per le agenzie di viaggi è richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali. È previsto l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti.

Articolo 13-bis.

Istituisce un gruppo di lavoro sul tax free shopping (rimborsi IVA a soggetti domiciliati e residenti fuori dall'UE).

Articoli 14 e 15.

Recano misure sulla riorganizzazione e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Articolo 16.

Provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, trasformato in ente pubblico economico. È previsto che l'ENIT promuova e commercializzi altresì i servizi culturali, anche attraverso il potenziamento del portale Italia.it.

L'articolo 17 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento e **l'articolo 18** l'entrata in vigore.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa edilizia è iscritta all'Albo nazionale di settore. Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in ordine agli specifici adempimenti richiesti a fronte di tale iscrizione.

--- RISPOSTA ---

Alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione, di cui all'art. 13 della L. 59/92, in aggiunta ai normali adempimenti imposti dalla normativa di carattere generale, viene richiesta la predisposizione di una comunicazione periodica, nella quale evidenziare e documentare l'attività svolta nell'anno precedente.

Tale comunicazione deve essere redatta secondo uno schema sostanzialmente predefinito, reperibile direttamente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, ed è da inviare al Ministero in questione entro il termine del 30 giugno di ogni anno.

Nell'ambito di tale documento, la cooperativa è chiamata, tra l'altro, ad indicare i programmi edilizi avviati e quelli realizzati nel periodo di riferimento, con evidenza, in relazione a ciascun comune in cui insiste l'insediamento produttivo, del numero di alloggi previsti e del relativo stato del programma costruttivo.

In apposita sezione, le cooperative edilizie indivise, le cui finalità consistono nell'assegnare gli alloggi ai soci in godimento, e non a titolo di proprietà, sono tenute ad indicare il numero di alloggi in proprietà dei quali le stesse curano la gestione, con evidenza del dato separato in relazione ai diversi Comuni nei quali la cooperativa si trova ad operare.

L'eventuale mancato invio della comunicazione in parola non costituisce, di per sé, causa di immediata cancellazione dall'Albo; l'omissione determina peraltro una sorta di sospensione, che genera l'impossibilità, per la cooperativa inadempiente, di ottenere il rilascio della certificazione di iscrizione all'Albo, almeno sino a che l'omissione non venga sanata.

Al fine di evitare la cancellazione dall'Albo nazionale, è invece necessario che dalla relazione trasmessa al Ministero risulti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero dei soci non sia inferiore a 18, così come disposto dall'articolo 13 della legge n. 59/92.

Maurizio Magnavini

una
domanda
a...

“Non cercare lavoro...crealo®”

— Due parole con la Consigliera di parità Anna Maria Gandolfi —

Grazie alla consigliera provinciale di parità dott.ssa Anna Maria Gandolfi è approdato a Brescia “Non cercare lavoro... crealo”, progetto mutuato dall’esperienza del B.I.C. di PAVIA (Business Innovation Centre, centro di creazione d’impresa e di sostegno all’innovazione e allo sviluppo locale) e che si prefigge di accompagnare verso l’auto-imprenditorialità donne che in questo momento stanno vivendo un periodo di crisi occupazionale.

Dopo la presentazione alla stampa del 4 luglio scorso, negli uffici della Provincia in via Milano in città si è tenuta la selezione delle aspiranti

imprenditrici e una prima formazione sulla redazione del business plan, finalizzata ad evitare salti nel buio alle partecipanti che intendono avviare la propria attività.

Numerosi i partner del progetto, tra i quali lo Sportello Donna di Pavia, gli enti istituzionali (CCIAA di Brescia, Provincia, ACB, Università degli Studi di Brescia e Centri per l’Impiego), il Centro Servizi per il Volontariato, società private specializzate nello start up (Women Lab), in marketing (Nomesis), istituti di credito (istituti bancari, Confidi, PerMicro), gli ordini dei consulenti (commercialisti e consulenti del lavoro) e, na-

turalmente, le Associazioni di Categoria (tra cui Confcooperative Brescia).

L’impegno dei partner è quello di approfondire gli argomenti di propria competenza che riguardano la promozione dell’impresa. Confcooperative ha affrontato il tema dell’impresa in forma di cooperativa, qual è la sua funzione sociale e la figura del socio lavoratore.

Dott.ssa Gandolfi, a che punto siamo del progetto?

Siamo oltre il 50% della tabella di marcia. Dopo una prima fase dedicata alla selezione che ha portato alla creazione di una classe di 29 parteci-

panti, sono seguite 3 giornate di formazione finalizzate a fornire gli strumenti per la redazione di una prima bozza del business plan. Ora le aspiranti imprenditrici proseguiranno con incontri individuali per approfondire i temi ritenuti critici, ovvero il piano economico-finanziario, il piano di marketing e il credito.

Prossimo step?

Nella seconda metà di ottobre è in pro-





gramma un nuovo incontro, sul tema dell'innovazione. Leggendo i primi business plan pervenuti, ci siamo resi conto della mancanza di una vera novità nelle idee imprenditoriali elaborate, pertanto parleremo di "green econo-

my", "slow food" e "high tech", con l'intento di lanciare uno sguardo sulle professioni del futuro, che sia di stimolo per progetti innovativi. Per tale ragione, l'incontro sarà probabilmente aperto anche a quelle aspiranti imprenditrici

che non sono state ammesse al corso.

Le donne l'hanno ringraziata per l'iniziativa perché...

Il motivo principale è nel fatto di avere messo in rete, e pertanto a loro disposizione, le competenze e le conoscenze: ciò ha dato loro un'opportunità di crescita individuale e anche sotto il profilo delle relazioni. Si tratta di un aspetto in cui io personalmente credo tantissimo e del quale l'imprenditore di oggi deve per forza tenere conto.

Roberto Salva

BCC agrobresciano: un punto di ancoraggio

Il 2014 si avvia al termine portandoci conferme e novità. La conferma più preoccupante viene dalla crisi economica, pesante e tenace. Una crisi che ha segnato tutti indiscriminatamente e purtroppo i segnali di ripresa sono ancora troppo timidi per indurci ad uno stabile ottimismo. Anche il nostro territorio ovviamente ne risente, nonostante la tenacia e l'operosità unanimemente riconosciuta ai nostri imprenditori. Novità positive vengono dai risultati della nostra Banca, che in questi mesi registra un bilancio economico positivo e, grazie alla sua operatività, si conferma come un punto di ancoraggio importante per il tessuto economico, sociale e produttivo in cui siamo presenti.

Come ci riusciamo? Operando contemporaneamente a più livelli: con il sostegno a famiglie ed imprese tramite l'erogazione di finanziamenti, con la consulenza sui più svariati prodotti bancari ed assicurativi, ma anche con iniziative mirate a dar gambe concrete a progetti sociali e culturali.

Troviamo infatti la traccia del nostro impegno verso le comunità locali, ad esempio, ricordando tra le ultimissime iniziative il contributo per la ricostruzione del volto della

Beata Cristina a Calvisano o per l'acquisto della nuova ambulanza fornita in dotazione ai volontari di Bassa Bresciana Soccorso.

In questo filone di interventi si colloca pure il recente convegno rivolto al mondo agricolo, organizzato in stretta e proficua collaborazione con la sede bresciana di Confcooperative.

Il 2 ottobre scorso oltre 200 rappresentanti del mondo agricolo hanno affollato il nostro auditorium di Ghedi per discutere del nuovo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, che mette a disposizione ben 1.157.565.000 Euro, vale a dire ben 133 milioni di Euro rispetto alla programmazione precedente. Va da sé che il tema dell'accesso al credito per espletare puntualmente le procedure previste è di fondamentale importanza. Tutto partirà dal primo gennaio e la nostra Banca si è immediatamente preoccupata di condividere l'informazione in merito a tale opportunità con gli agricoltori del territorio, affinché possano prepararsi a sfruttarla tempestivamente.

Questi dunque i segnali concreti di una Banca forte perché da un lato è davvero attenta ai segnali dell'economia reale espressi dal territorio in cui



opera e dall'altro è sensibile alle esigenze delle persone e delle famiglie che lo popolano. Obiettivi concreti e trasparenti, come tali misurabili da chiunque, coerenti con i valori e le linee guida espressi dal Presidente e dall'intero Consiglio d'Amministrazione. È così che, grazie all'impegno di tutti i nostri Collaboratori, ci avviamo a concludere il 2014 con un bilancio positivo, non solo in termini economici.

Un risultato importante, non esitiamo a ripeterlo, per i nostri Soci, per i Clienti e per i Collaboratori stessi.

Un elemento decisivo per rinforzare ancor più quella reciproca fiducia che sta alla base del buon operare di ogni Istituto Bancario.

Giuliano Pellegrini

Il credito in agricoltura e il PSR 2014 – 2020

Il 2 ottobre scorso si è svolto il partecipato convegno “**Il Credito in agricoltura e il PSR 2014-2020**”. Grande interesse ha riscosso l'intervento di Massimo Ornaghi, Dirigente per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia, che ha illustrato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 articolato in funzione delle sei priorità individuate a livello comunitario:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste;
3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Di seguito si riporta il budget delle singole aree d'intervento da cui emerge una dotazione complessiva di oltre 1,1 miliardi di Euro:

Tematiche	Dotazione Indicativa (€)
Conoscenze e innovazione	79.000.000
Competitività	475.000.000
Ambiente, territorio e paesaggio	493.000.000
Sviluppo aree rurali	65.000.000

Il secondo contributo tecnico della serata è stato curato da Francesco Maccione, Responsabile Nazionale Area Mercato Cooperfidi Italia, il confidi nazionale della cooperazione italiana sostenuto dalle tre centrali cooperative AGCI, Confcooperative e Legacoop. Cooperfidi Italia è specializzato nel rilascio di garanzie a favore delle banche e degli istituti finanziari che erogano credito alle imprese cooperative e alle imprese loro associate. L'obiettivo perseguito dal confidi consiste nel facilitare l'accesso al credito anche attraverso prodotti e servizi sempre più adeguati alle specifiche esigenze finanziarie. In particolare a favore del settore agricolo sono stati presentati i prodotti riservati alle cooperative agricole e ai soci imprese (aziende agricole) delle stesse. Taluni prodotti si avvalgono della garanzia SGFA – ISMEA. Interessanti risultano al riguardo le convenzioni siglate tra Confcooperative – Fondosviluppo, Cooperfidi Italia e il sistema delle BCC. Dette convenzioni prevedono alcune linee d'intervento volte a facilitare, attraverso il contributo in conto interessi erogato da Fondosviluppo, le cooperative impegnate in investimenti, processi di capitalizzazione o consolidamento debiti a breve. Nel corso della serata sono state elencate le misure rivolte specificatamente alle cooperative agricole aderenti a Fedagri.

Stefano Gennari

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014

IL CREDITO IN AGRICOLTURA E IL PSR 2014-2020

ORE 20,00
AUDITORIUM
BCC AGROBRESCIANO
PIAZZA ROMA 17
GHEDI (BS)

Moderatore: Valerio Pozzi - Giornale di Brescia

h 20.00: Apertura lavori e introduzione
Davide Scalfveni,
Presidente BCC Agrobresciano
Fabio Perini, Presidente di Fedagri
Confcooperative Lombardia

h 20.30: Presentazione del nuovo PSR:
logiche di intervento
e prime misure agevolative
Massimo Ornaghi,
Ragione Lombardia - Dirigente di unità
organizzativa programmazione, risorse
per lo sviluppo rurale e semplificazione
amministrativa

h 21.30: Il sostegno nell'accesso al credito
delle imprese agricole: strumenti
finanziari e il ruolo delle garanzie
Cooperfidi Italia: le garanzie lungo
la filiera agricola
Francesco Maccione,
Responsabile Nazionale
Area Mercato Cooperfidi Italia
BCC Agrobresciano e imprese agricole
il comune legame al territorio
Giuliano Pellegrini,
Direttore Generale BCC Agrobresciano

Al termine DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI LOCALI

BCC Agrobresciano
SOSTIENE IL TERRITORIO

CONFCOOPERATIVE

Politiche attive del lavoro e cooperazione

Parliamo di politiche attive del lavoro con **Roberto Vitali, responsabile dell'Agenzia del Lavoro del consorzio di cooperative sociali Sol.co Brescia**, alla ricerca di una linea interpretativa dello scenario attuale e delle prospettive future per la cooperazione sociale d'inserimento lavorativo.

1. Gli effetti della crisi hanno modificato sensibilmente, in questi anni, lo scenario socioeconomico del paese. Quali conseguenze si osservano sulle cooperative sociali d'inserimento lavorativo e sulle possibilità accesso al mercato del lavoro da parte dei soggetti deboli e svantaggiati?

La crisi economica ha chiaramente mostrato i suoi effetti anche nel mondo della cooperazione sociale, abituata ad interloquire quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione attraverso gli strumenti delle convenzioni regolamentate dalla legge 381 o dei bandi di gara. Le difficoltà economiche delle amministrazioni pubbliche hanno costituito una leva che ha spinto le cooperative a sviluppare maggiori competenze, capacità e qualità imprenditoriali, stimolandole a rivisitare il proprio modello organizzativo e ad avvicinarsi al mercato del lavoro del settore

profit. La costante attenzione a sopravvivere nelle nuove condizioni di mercato ha implicato maggiore tecnicismo e investimento tecnologico, ha talvolta posto le cooperative a viveri in dissonanza con la loro tradizione consistente nell'investire la totalità delle proprie energie e risorse verso i soggetti deboli. Si osserva come le nuove proposte lavorative vanno a vantaggio di persone meno gravi, che dispongono di maggiori competenze, cambiamento che ha messo in difficoltà soprattutto le fasce più fragili che incontrano senza dubbio più ostacoli a rientrare negli standard prestazionali. L'attuale andamento del mercato del lavoro ha prodotto la difficoltà delle cooperative sociali ad individuare attività semplici per le persone maggiormente fragili, così come un rallentamento della funzione di transito a favore delle persone che terminano con buon esito il percorso di integrazione lavorativa verso il mondo profit, bloccando quindi un processo di ricambio.



2. Il modello della cooperazione sociale di inserimento lavorativo può prestarsi ad ulteriori sviluppi per favorire nuova occupazione? Quali politiche sarebbero necessarie, oggi, per sostenerlo?

Gli sforzi della cooperazione in questi ultimi anni stanno andando verso un incremento delle capacità imprenditoriali con la ricerca di nuove nicchie di mercato sostenibili dal punto di vista economico, con l'obiettivo di aumentare le opportunità lavorative e promuovere nuovi percorsi di inserimento lavorativo. Si rileva che è fondamentale e deter-

minante raffinare la cura nella capacità relazionale per aumentare le partnership con enti pubblici, privati e altre organizzazioni profit e no profit. In particolare le relazioni col mondo profit e le relative sperimentazioni di collaborazione vanno sostenute ed ampliate. Uno strumento per facilitare questa relazione possibile è la convenzione ex art

14 Dlgs 276/03 che consente l'acquisizione di commesse di lavoro e amplia le offerte di inserimento lavorativo. La partnership profit/no profit va sostenuta e sperimentata sia attraverso un costante investimento nella formazione del personale sia con la rivisitazione e rimodulazione di modalità organizzative.

3. Tra gli strumenti di politica attiva del lavoro sperimentati negli ultimi anni, anche nella nostra provincia, vi è il Piano Provinciale disabili. Quali sono a tuo avviso le qualità ed i limiti di questo strumento?

Il piano provinciale disabili consente di ridurre i costi del lavoro e costituisce un sostegno per l'impresa per l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro dell'utente disabile. Al fine di migliorare lo strumento sarebbe necessario rimodulare i criteri di assegnazione del contributo a sostegno del mantenimento del posto di lavoro a favore degli incentivi destinati a nuove assunzioni. Esiste oggi un nuovo dispositivo: dote impresa che attribuisce una premialità per la costituzione di una nuova cooperativa sociale di inserimento lavorativo o un nuovo ramo d'azienda; offre anche una premialità alla cooperativa che consente il passaggio di una persona disabile dal proprio contesto a quello di una azienda soggetta all'obbligo.

4. Nell'ambito dei servizi per l'orientamento ed il collocamento lavorativo si è fatta strada in questi anni l'esperienza delle agenzie per il lavoro gestite dai consorzi di cooperative sociali. Quali sono le caratteristiche principali che caratterizzano nella fase attuale il ruolo e l'operatività delle agenzie? Ed è possibile, ad oggi, trarre una

LE AGENZIE PER IL LAVORO DEI CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI ADERENTI A CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Sportelli Territoriali	Sede	Contatti
Agenzia per il lavoro consorzio Solco Brescia	Presso la sede del Consorzio Solco Brescia, via Rose di Sotto 53, Brescia	Tel. 030/2979629 Tel. 030/2979636 E. mail: agenzialavoro@solcobrescia.it
	Presso la sede del Consorzio InRete, via conventino 6/a, Ospitaletto	Tel. 030/6840244 E. mail: agenzialavoroinrete@solcobrescia.it
	Presso la sede del consorzio Valli, via Volto 1, Gardone Val Trompia	Tel. 030/8916666 Tel. 030/8915380 E. mail: agenzialavoro-valli@solcobrescia.it
	Presso la sede del consorzio Solco Camunia P.zza Don Bosco, 1 Darfo B.T. (in fase di accreditamento)	tel. 0364/530016, E. mail: giuliana.colombo@solcobrescia.it
Agenzia per il lavoro consorzio Tenda	Presso la sede del consorzio Tenda, in via San Giovanni 237, Montichiari	Tel. 030/9961886 E. mail: spaziolavoro@consorziotenda.it

sorta di bilancio di quest'esperienza?

L'agenzia per il Lavoro di Solco Brescia favorisce l'incontro domanda/offerta attraverso due linee di intervento: la prima, riguarda l'erogazione del SIL che si occupa del disagio certificato, gli operatori lavorano in questo caso a stretto contatto con gli enti pubblici attraverso la presa in carico di soggetti svantaggiati segnalati dai servizi specialistici; la seconda concerne l'azione del team delle politiche attive del lavoro e gli

operatori si occupano della presa in carico di soggetti svantaggiati non certificati, soggetti oggettivamente deboli perché fuori dal mondo del lavoro da molto tempo, con bassa scolarizzazione o con barriere sociali che rendono difficile la ricerca di un lavoro in autonomia. Oltre a ciò, parte significativa del lavoro delle agenzie, rimane comunque il favorire l'incrocio domanda/offerta anche per soggetti senza particolari problemi attraverso processi di ricerca e selezione.

Da rilevare che, in questi ultimi anni, il sistema dotale ha favorito la progettazione e la realizzazione di numerosi percorsi di inserimento lavorativo, in quanto le imprese possono godere di contributi "premiati" per nuove assunzioni. Il punto di forza dell'Agenzia, è la complementarietà dei due filoni di intervento che, si esprime con l'affiancamento in situazione modulato a seconda delle necessità dell'azienda e dei bisogni del beneficiario del progetto.

Massimo Olivari